



CONVIVIO DI NATALE

Villa Ligà, 20 dicembre 1999



S. Manni, *Natività*, Duomo di S. Stefano, Milazzo

È sempre particolarmente denso di significati umani e religiosi l'evento del Natale, oggi più che mai, se appena giriamo lo sguardo sul mondo. Sembra che a noi mortali poco interessi l'umanità di Cristo, se poco o nulla facciamo per dare senso e concretezza al nostro essere cristiani, presi come siamo dai tanti impegni che ci assillano, dal nostro inseguire, obiettivi che servono solo all'affermazione personale, come tali inspiegabili sul piano della solidarietà, dimenticandoci del preciso dovere civile di porci al servizio della nostra società.

Atteggiamento questo, che si accompagna spesso ad ottiche riduttive e che condiziona for-

temente la nostra azione, mimetizzandone le finalità. Considerazioni e riflessioni non casuali, perché espressione di stati d'animo comuni a quanti come noi credono nell'Evento Divino del Natale, il cui eloquente universale messaggio di amore e di pace non può e non deve essere ignorato.

Adoperiamoci quindi a ravvivare, nel nostro contesto associativo, ma anche al di fuori dello stesso, l'amore per il nostro prossimo attivandoci con realizzazioni ed iniziative forti quale contributo alle Istituzioni, per liberare dai bisogni più elementari tanti nostri fratelli, a noi vicini o in qualsiasi parte della terra, e per affermare il loro diritto ad esistere dignitosamente.

Quando seguiamo attraverso il mezzo televisivo servizi che descrivono e fanno



vedere la sorte di tante migliaia di profughi vagare nei deserti, privi di cibo ed acqua, sotto il fuoco delle fazioni in lotta, e le centinaia di bambini stremati e moribondi, più forte deve esplodere in noi la volontà di fare, di aiutare, di soccorrere.

Questo dovrebbe essere il nostro Natale, in nome di quel Dio Bambino, "Verbo fatto carne, che ha voluto piantare la Sua tenda presso la nostra casa", come asserito da Don Colosi nella Sua prolusione, per insegnarci a vivere seguendo il Suo comandamento: "Ama il prossimo tuo come Te stesso!"

Il Natale di quest'anno è una ricorrenza doppiamente Santa perché perpetua il grande mistero della nascita di Cristo e preannuncia l'approssimarsi dell'anno Santo, all'alba di un nuovo secolo e del terzo millennio.

Come ogni anno, l'incontro per gli Auguri del S. Natale per noi rotariani, è stato sempre ricco di sentimenti religiosi e intimi allo stesso tempo con il calore della familiarità e dell'amicizia.

Il Presidente Leotti, con sua moglie Rina, e d'intesa con il Consiglio Direttivo, ha voluto condividere la festività con tanti altri cari amici vicini al nostro club invitando il Dott. Fausto Bianco rappresentante del Governatore, i Presidenti dei Club di Patti, S. Agata di Militello e Messina, i rappresentanti dei Club Service Lions, Fidapa, Soroptimist, l'Inner Wheel di Messina ed i giovani del Rotaract.

Ospite d'onore l'Arciprete di Milazzo Don Santino Colosi, sempre sensibile alle iniziative del nostro Club.

I suoi voti augurali per il S. Natale sono andati dritti al cuore di noi tutti: "Dio si è fatto Uomo per la nostra salvezza e l'Anno Giubilare che ci attende dovrà essere vissuto come conferma di questa salvezza perché il Cristo ci invita ad avviare il processo di liberazione integrale dell'uomo. Dobbiamo riportare la presenza viva di Gesù sul creato come testimonianza del nostro amore per Dio".

"Il passaggio dall'antico al nuovo è incerto e per questo dobbiamo accrescere la nostra fede in Dio".

Il Presidente Leotti ha dato luogo poi, con la graziosa collaborazione dei giovani del Rotaract, ad una tombola di beneficenza il cui importo di L. 1.320.000 è stato consegnato alla Gentil Donna Signora Fagà delle Dame di S. Vincenzo di Milazzo, da devolvere in opere di carità.

A Don Santino Colosi Arciprete del Duomo di Milazzo il Presidente ha consegnato, a nome del Club un contributo di L. 1.000.000 per l'acquisto di un organo elettronico, per il Duomo di Milazzo, mentre a Don Giuseppe Cutropia, parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Milazzo, sempre a nome del Club di Milazzo è stata elargita analoga somma da utilizzare per l'assistenza ai giovani tossicodipendenti.

Dopo il rituale convivio nella elegante sala del Covo del Pirata, addobbata con motivi natalizi, il Presidente Leotti, congedandosi, ha regalato agli intervenuti, in elegante custodia, una acquaforte "Il castello di Milazzo" opera di suo Padre, il compianto Artista Nino Leotti.





IL GOVERNATORE GIUSEPPE BRUNO VISITA IL NOSTRO CLUB

Milazzo, Covo del Pirata 6 gennaio 2000



Il saluto al Club del Governatore Giuseppe Bruno

OsOspite d'onore del Club, per la rituale visita annuale, il Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia - Repubblica di Malta, Prof. Giuseppe Bruno, docente presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Palermo, accompagnato dalla consorte gentile Signora Rita, dal Prof. Salvatore Ardizzone e dall'Architetto Camillo Filangeri, dirigenti distrettuali.

Nel corso della visita il governatore si è intrattenuto con il Presidente Leotti intervenuto con i dirigenti del Club, con i presidenti delle varie Commissioni e con i giovani del Rotaract.

A tutti, dopo aver assunto le necessarie informazioni sui programmi del Club, sulle iniziative assunte e su quelle in itinere il Governatore ha illustrato le nuove linee d'indirizzo dell'azione rotariana che il Presidente Internazionale del Rotary, Ing. Carlo



Il Presidente Leotti porge il benvenuto al Governatore

Ravizza, desidera vengano seguite perché il Rotary possa meglio servire l'interesse generale con particolare attenzione a quelle popolazioni che, più di altre, invocano e abbisognano di vivere una stagione nuova.



Lo scambio dei doni.



Su questo filo conduttore il Governatore Bruno ha articolato i suoi colloqui formulando il pressante invito ad attivarsi, nell'ambito territoriale del Club, assumendo iniziative forti, concertate con istituzioni pubbliche, realtà economiche ed industriali, affinché possano essere individuate e liberate risorse da destinare, attraverso la Rotary Foundation (definita in sede ONU la maggiore Istituzione di Servizio Umanitario esistente a livello internazionale e che più di altre partecipa alla costruzione della pace) alle aree sottosviluppate esistenti nel sud del mondo.

Tra le attività di carattere umanitario condotte dal Rotary, a livello internazionale, attraverso la Rotary Foundation, ha precisato il Governatore, è doveroso ricordare la lotta alla poliomielite che ha avuto come risultato tangibile quello di liberare ben 150 paesi da un flagello che è stato causa di morte di milioni di bambini.

La Fondazione si propone di sconfiggere totalmente questa malattia entro il 2005.

Per conseguire questo obiettivo, di grande valore umano e sociale, necessitano sostegni di cui bisogna farsi carico coinvolgendo la società civile, per il cui bene il Rotary espleta la sua attività di servizio.

Il Governatore ha posto poi l'accento sul nuovo modo di essere del Rotary al servizio della comunità in evoluzione e che presenta nuove problematiche sociali, economiche e culturali alla cui soluzione, come rotariani, siamo chiamati a concorrere contribuendo, d'intesa con le autorità locali, alla ottimizzazione delle ricchezze proprie del territorio.

In particolare per il nostro territorio, anche su indicazione del Presidente del Club Ing. Leotti e del Past President Nicola Ferrara, il Governatore ha condiviso le iniziative del Club, fin qui adottate, e quelle che intende

portare avanti per valorizzare il Castello di Milazzo, i cui lavori di restauro sono in corso, perché possa diventare un punto d'incontro per le diverse culture, e quindi anche per i rotariani dei paesi che si affacciano sul mediterraneo.

Milazzo, ha comunicato ancora il Governatore, è stata scelta come sede per il Forum Interdistrettuale che si terrà nei giorni 25 26 e 27 febbraio 2000 e al quale prenderanno parte i Club dei distretti 2100, 2110 e 2120 (regioni Campania, Calabria, Sicilia Repubblica di Malta, Puglia e



Il Governatore consegna il P.H.F. alla Signora Rosita Calapaj alla memoria del marito Virgilio Bazan.



Basilicata) per discutere sul tema "Giustizia Penale e Diritti dell'Uomo".

Il presidente Leotti ha poi comunicato al Governatore una iniziativa relativa alla produzione di un video che fornisce una visione di Milazzo con il suo patrimonio archeologico, con il Castello e la città murata, ed illustra per grandi linee, attraverso testimonianze architettoniche e monumentali, periodi importanti della storia e della cultura milazzese: da quello spagnolo a quello barocco ed al liberty, con accenni all'ambiente marino ed a quello naturalistico.

La visita è poi proseguita con l'incontro conviviale nel corso del quale, dopo il saluto di benvenuto da parte del presidente Leotti, il Governatore, prendendo la parola, ha elogiato l'attività e la vivacità del Club che certamente possiede le potenzialità per svolgere nell'ambito del territorio, una proficua attività di servizio che veda impegnati con continuità d'azione tutti i soci per poter conseguire i migliori risultati.

Un momento di viva commozione è stato vissuto da tutti i presenti quando il Governatore ha consegnato l'alta onorificenza rotariana, "Paul Harris Fellow" alla memoria, al compianto presidente del Club di Milazzo Avv. Virgilio Bazan, nelle mani della vedova gentile Professoressa Rosita Calapaj.

È seguito il sempre affettuoso scambio di doni ed un omaggio floreale alla gentile Signora Rita, consorte del Governatore.

O Libertà, quali libertà sono prese in tuo nome

Daniel George



RICORDI ROTARIANI

Relatore Prof. Nino Joli

Milazzo, Covo del Pirata 27 gennaio 2000



Il relatore Prof. Joli

«Ciò che l'uomo non può fare è azzerare la memoria» scriveva Oliver Stone e noi «Ci permettiamo aggiungere, con molta umiltà, che la forza della nostra intelligenza deve esser tale da impedire che l'oblio possa usarla, perché in essa pulsano i ricordi. Rileggendo il nostro passato, senza nostalgie e rimpianti, con realismo e spirito critico, ci rendiamo conto della notevole ricchezza morale e spirituale acquisita attraverso l'esperienza talché oggi possiamo vivere il presente coscienti di disporre di qualche risorsa in più per contribuire a costruire futuro, dando senso al nostro servire rotariano.

Perché rivisitare il proprio vissuto rotariano, con l'esposizione di emozionanti ricordi personali, rendendo idealmente partecipi i soci storicamente legati agli stessi ricordi, ed in particolare i nuovi che da poco tempo fanno parte del Club, è servizio. Potremmo dire del più pregiato perché, grazie alla esemplarità del modo e del fine del servire, concorre alla formazione della coscienza rotariana.

Il Presidente Leotti, dopo alcune notizie di servizio, ha ringraziato il Prof. Joli per la cortese disponibilità e lo ha invitato ad avviare la conversazione.



«Se non è assolutamente il caso di fare un bilancio dell'attività di servizio donata al Rotary, credo, però, di non poter sfuggire ad un fenomeno biologico rappresentato dalla memoria, che consente all'individuo di rivisitare una parte della sua vita.

Ritengo, infatti, di sentirmi legittimato a rendere pubblici i miei ricordi rotariani occorsi o maturati nell'arco di quasi trent'anni.

Ebbi occasione di partecipare, per la prima volta, ad una conviviale del Rotary Club di Milazzo il 28 luglio del 1971, quando, su proposta di Ernesto Buzzanca, tenni una conferenza con audizione su Antonio Vivaldi, musicista di cui ricorreva la data della morte (avvenuta in Vienna proprio il 28 luglio del 1741) ed alla musica del quale sono ancora oggi vivamente legato. Allora il Club si riuniva presso l'Hotel "Diana". In seguito, sono stato felicemente ammesso al Rotary nel dicembre del 1972 e da allora il mio impegno di credente nella filosofia del Rotary International è stato interamente dedicato al Club di Milazzo.

Mi sia consentito, innanzi tutto, esprimere un affettuoso ringraziamento al mio padrino, prof. Ernesto Buzzanca, con il quale vi erano (e sono rimasti) rapporti di un comune discepolato alla Scuola del prof. Raffaele De Blasi e nei vincoli di una vera amicizia rotariana. In quell'epoca il mio primo amore scientifico (viziato, tuttavia, dalla parassitologia), era la virologia, cioè lo studio dei virus e delle malattie da virus: era l'epoca dell'avvio deciso dell'applicazione della vaccinazione antipoliomielitica, che, poi, nel corso degli anni, diverrà un impegno sposato dal Rotary per debellare dal mondo una malattia, che aveva nei secoli afflitto l'umanità. Troverei, quasi, un'associazione simbolica tra il mio impegno professionale d'allora e quello di oggi del Rotary.

Non potrei riferire quanto ho appreso vivendo nel Rotary, ma non posso sottacere gli aspetti formativi, culturali, scientifici e soprattutto umani da me vissuti, dei quali potrei ricordare momenti ed occasioni tanto essi sono vivi e nitidi nella mia memoria.

E, poiché, scegliendo fior da fiore, vorrei fermare la mia attenzione su alcuni ricordi (ma, per me, sono tutti ugualmente formativi e dolci) e, per esporli in maniera ordinata, presenterò, ricordando le quattro azioni del Rotary, quanto, a mio giudizio, può essere più degno per venire trasmesso ai miei amici, che leggeranno questa piccola nota.

Per quanto attiene all'attività legata all'azione di pubblico interesse, il mio ricordo più lontano nel tempo è legato ad un impegno del Club, volto a prestare aiuto ai soggetti svantaggiati.

Così ricordo che il Club era impegnato (ma lo è ancora oggi) a favorire non soltanto l'eguaglianza, ma soprattutto la piena integrazione degli handicappati nel loro ambiente naturale di vita.

Tale visione programmatica, in perfetta adesione alla risoluzione dell'ONU del 1975, ha contribuito alla promulgazione di una Legge Regionale (n. 68 del 1981), a dimostrazione dell'impegno e della validità della tematica promossa dal nostro Club.

Sono presenti, ancora, nella mia mente le interessanti relazioni sull'argomento appena presentato, come sono perfettamente ricordate le tavole rotonde ed i dibattiti intensi e sentiti da parte di tutti i Soci del Club.

Mi piace, ancora, far presente le numerose tavole rotonde che sono state organizzate al fine di dibattere problemi sull'inquinamento delle spiagge di Milazzo, sullo stato dell'inquinamento di natura ambientale, atmosferica o proveniente dai gas della raffineria della città.

Non posso non ricordare con commozione l'attività dedicata al recupero del Castello di Milazzo (di cui parlerò in sede diversa), specie se non posso negare che a tale problema ho dedicato impegno personale al quale ha corrisposto, con gratificazione



mia e di tutto il Club, l'adesione da parte delle Autorità competenti con risultati felici per la collettività e la cultura.

Ma, un'altra azione, degna di essere ricordata sotto il profilo del pubblico interesse, è il recupero di una tela del pittore ferrarese Scipio Manni che nel 1753 firmava un prezioso dipinto restaurato a cura del nostro Club nel 1990 presidente Nicola Ferrara, e che oggi impreziosisce il Duomo di Milazzo.

I miei ricordi, relativamente all'azione professionale, sono caratterizzati da un comune gradimento e da una generale valutazione di stima di tutti i relatori per la qualità delle relazioni presentate e per il contenuto dei temi trattati.

Ricordo, con calore, tutte le relazioni che ho ascoltato, tutte temporalizzate e tutte pregevoli.

Mi sia, però, permesso non trascurarne alcune, che mi hanno ancor più colpito, come quella tenuta da Armando Sofia sul diamante o da Emanuele Motta sulla Psicologia della immersione o sulla Psicologia dei personaggi delle tragedie di Eschilo o di Lio Russo sugli Artisti accanto ai quali abbiamo convissuto.

L'azione internazionale mi fa tornare in mente la febbrile attività svolta da Eugenio Penna sulla realizzazione di un gemellaggio con Ottawa (Canadà) concluso nel 1984, e, con pari intensità, quelli con Rabat (Marocco 1989) o con Lomas (Messico 1991).

Non posso concludere il tema "gemellaggio" senza ricordare che, quando fui ammesso al Rotary, era viva la relazione con il Club di Vibo Valentia, i cui rappresentanti hanno partecipato allo scambio delle consegne tra me ed Ennio Mellina nel luglio del 1980.

Giustamente Walter Leotti si sta adoperando per recuperare i sentimenti di amicizia tra i due Club.

Ma i miei ricordi più belli sono quelli raggruppati sotto la voce dell'azione interna. Questa, che prevede la costituzione di saldi rapporti d'amicizia tra i soci, per meglio servire, è l'elemento più umano e più gratificante per essere felici di far parte del Rotary.

Ecco perché sono venuto al Rotary con gioia e per stare con gioia tra i miei amici, ed ecco perché mi dolgo e mi rammarico se penso a quelli che ho perduto, come Gianni Di Stefano, Pippo Panarello, Enzo Livoti, Fulvio Ferlazzo, Lionello Gemelli, Virgilio Bazan, Micio Sibilla, Angelo Calvo, Amleto Bartolomeo per ricordarne alcuni.

Ma, nello stesso tempo, mi esalto al pensiero di essere stato seguito dai miei figliocci, Pippo Panarello, Nino Giunta, Michele Spadaro (oggi del Club di Patti), Mimmo Germanò, Gigi Lo Giudice, Biagio Guarneri, Enzo Ciancio, Raffaele Bellantone, Roberto De Matteo.

Ed ho vissuto, anche, la creazione di Club "Figliocci", come il Club di Lipari, quando era Presidente Lionello Gemelli, nel 1978 ed il Club di Patti nel 1983, quando era Presidente Pippo Pellegrino.

Ma, preferisco fermarmi qui, a questo punto, per non stancare il lettore, non senza aver rivolto, ancora una volta, il mio più affettuoso saluto a tutti i miei consoci del Rotary Club di Milazzo.

Numerosi gli interventi dei soci che, coralmemente, hanno confermato al carissimo relatore stima e apprezzamento per aver permesso loro di rivivere tanti esaltanti momenti degli ultimi trent'anni di vita del Club.



CRONACA DELLA CITTÀ DI PATTI AL TEMPO DI VITTORIO AMEDEO II DI SAVOIA (1713-1770)

Relatore Prof Ernesto Buzzanca

Milazzo, Covo del Pirata 10 febbraio 2000



Il Presidente Leotti presenta il relatore Prof. Buzzanca

Il tema dell'incontro è il titolo del libro scritto dal Dott. Michele Spadaro, socio Past President P.H.F. del Club di Patti Terra del Tindari, già socio del nostro Club, frutto di un intenso e prezioso lavoro di analisi e di studio che solo si appartiene allo storico appassionato qual'è l'autore, noto per aver pubblicato altri importanti lavori di storia e di sagistica aggiudicandosi premi di notevole valore letterario.

Invero il Dott. Spadaro oltre ad aver svolto con pari dedizione ed altrettanta scrupolosità la sua professione di medico quale responsabile dell'Ufficio di Igiene di diverse Amministrazioni Comunali ed essersi meritato prestigiosi riconoscimenti, ha anche dato voce, calore e colore alla sua anima di raffinato artista.

La particolare delicata tecnica di dipingere pastellando con armonia cromatica, nature e paesaggi, tra il sogno e la realtà, di questa terra radicata nel profondo del suo



spirito, ha rappresentato il suo linguaggio pittorico espresso in opere, esposte in numerose personali in Italia e all'estero, cui la critica d'arte ha dedicato lusinghieri apprezzamenti.

Nell'opera licenziata lo scorso anno, che il nostro socio PHF Past President Prof. Buzzanca presenta questa sera, l'autore ha incastonato un tassello di quella sua stessa anima di artista sempre alla ricerca del meglio.

Il Presidente Leotti, che ha ringraziato il carissimo Michele per l'opportunità offertaci che onora il Rotary, ed il nostro Club in particolare, ha dato la parola al relatore:

«Michele Spadaro con questa sua "Cronaca della città di Patti al tempo di Vittorio Amedeo II di Savoia" ci riporta ad un'epoca di lotte tra le grandi monarchie europee avvenute anche in Sicilia per interessi che nulla avevano a che vedere con quelli dell'isola.

Il periodo interessato riguarda gli anni 1713-1720 quando con la definitiva disgregazione del sistema feudale, era abbastanza diffusa una politica di riforme ispirate dal così detto "assolutismo", che aveva trovato come terra di elezione la Francia e che contraddistingueva la vita di stati europei grandi e piccoli, tra cui il ducato di Savoia.

Siamo all'epoca in cui l'egemonia francese in Europa volgeva al tramonto e si profilava la riscossa della Casa d'Asburgo, potenziatasi dopo la vittoria contro i Turchi. La morte di Carlo II aveva posto fine alla linea diretta asburgica in Spagna ed aveva portato, per disposizione testamentaria dello stesso monarca all'insediamento sul trono di Madrid di Filippo d'Angiò dei Borboni di Francia, nipote di Luigi XIV, in contrasto con l'arciduca Carlo, (figlio di Leopoldo I d'Asburgo), più legittimato alla successione. Tale designazione aveva suscitato la reazione non solo di Vienna ma anche dell'Olanda, della Prussia, della Inghilterra, di cui erano ben note le brame sul ricco impero coloniale spagnolo, e dello stesso Vittorio Amedeo II di Savoia. Alcune incaute allusioni del re di Francia, come quella che i Pirenei tra Francia e Spagna non esistevano più, facevano ben presto scoppiare la lotta armata. La Francia scatenava una vigorosa offensiva contro la grande "Alleanza" con il Duca di Vendome ed il Maresciallo Villars, che si dirigevano concentricamente verso Vienna; le truppe francesi venivano fermate ad Hochstadt (1704) e costrette a mantenersi sulle difensive mentre lo stesso suolo spagnolo veniva invaso dalle forze alleate che tentavano di insediare a Madrid Carlo d'Asburgo.

Con la morte di Guglielmo II d'Orange e di Giuseppe d'Austria, (figlio di Leopoldo I nel 1705), cui era succeduto l'arciduca Carlo, la questione perdeva d'interesse, venendo a mancare la vera ragione della guerra, anche se restava sempre in piedi il progetto asburgico di accorpate la Sicilia al regno di Napoli.

Si giungeva infine, faticosamente, al trattato di *Utrecht* (1713) e poi di *Rastadt* (1714) che riconoscevano, tra l'altro, la sovranità sulla Sicilia con il titolo regio a Vittorio Amedeo II, ormai entrato a far parte della coalizione antifrancesa.

Filippo V rinunciava ad ogni diritto sulla corona francese mentre si accresceva il dominio austriaco in Italia.

Nato a Torino nel 1666 da Carlo Emanuele II e da Giovanna di Savoia Nemours, il duca Vittorio Amedeo II di Savoia aveva sposato Anna d'Orleans e potenziato la già altolocata parentela con il matrimonio della sua primogenita Maria Gabriella con Filippo V. Da ragazzo Egli aveva molto sofferto sul piano psicologico per un difficile



L'autore Michele Spadaro ringrazia il relatore.

rapporto con la madre, sottomessa alla volontà del Re Sole ed una volta succeduto al padre (1675) sotto la reggenza della madre era stato costretto a lottare per liberarsi dalla soffocante posizione di vassallaggio con la Francia che condizionava la vita sabauda. Per sopravvivere doveva barcamenarsi annodando alleanze, ma rimanendo pur sempre pronto a sconfessare i precedenti impegni per passare poi di campo e ricavarne il maggior vantaggio possibile, in una politica spregiudicata ma che, in quelle circostanze, non poteva essere condannata.

Di carattere vigoroso anche se difficile, talvolta violento, riservato, con la “dissimulazione come seconda natura”⁽¹⁾, ma dotato di una grande forza realizzatrice, che metteva in atto con l’aiuto di collaboratori abili e devoti, Vittorio Amedeo, seguendo una logica opportunistica, pur essendo alleato con la Francia entrò in trattative con i rappresentanti della lega d’Augusta dalla cui parte si schierò nel 1690, costringendo Luigi XIV a cedergli Pinerolo ed a smantellare Casale, altra grande fortezza francese; quindi passava dalla parte francese per cambiare ancora, firmando un trattato di alleanza con l’Austria (1703) dietro promessa di cospicui compensi.

Sconfitti i francesi nella battaglia di Torino, per l’eroico gesto di Pietro Micca, e grazie all’aiuto delle truppe imperiali comandate dal cugino principe Eugenio di Savoia, con la successiva pace di Utrecht, come si è detto, Vittorio Amedeo diveniva 2° Re della Sicilia, acquisendo un territorio che rappresentava un ricco premio ed una notevole conquista per i domini sabaudi.

Insediatosi nel regno si accorgeva ben presto che governare l’isola, per secoli dominata dagli spagnoli, non era impresa facile stante la lontananza con il potere centrale, dovendo scontrarsi con il carattere intollerante dei siciliani, di cui non riusciva a capire



i modi di vita, e per una situazione conflittuale con la Chiesa che gli paralizzava ogni iniziativa.

Era avvenuto infatti che, ancor prima del suo arrivo in Sicilia, si era riacutizzata la vecchia contesa tra Stato e Chiesa a causa della decisione di papa Clemente XI di abolire le prerogative stabilite dalla "legatia apostolica", già concessa da Urbano II al Conte Ruggero il normanno e quindi ai re di Sicilia. Per di più si pretendeva dal nuovo re una preventiva richiesta al Papa per il riconoscimento della sua investitura in Sicilia. Aggravava la situazione il fatto che non si erano del tutto spenti gli effetti della "*controversi liparitana*" suscitata (1711) dalla iniziativa di capatani governativi di Lipari di richiedere la riscossione del "*diritto di mostra*" per la vendita di una partita di cereali che, secondo Monsignor Nicolò Tedeschi, rissoso vescovo di quella città, faceva parte dei beni ecclesiastici e quindi non soggetti a tassa. L'offesa portava alla scomunica degli incauti capatani ed all'arresto di un canonico di Lipari per ordine del Vicere spagnolo. La questione si spostava a Roma e si complicava ancora con l'assoluzione degli scomunicati da parte del Tribunale della monarchia (come si chiamava la legatia apostolica). Seguiva la emanazione di una circolare di protesta (1712) da parte della Congregazione Ecclesiastica e la scomunica per i ministri della Regia Giunta di Messina dell'Arcivescovo Ramirez di Girgenti, qualificatosi delegato apostolico.

L'isola si trovò così coinvolta in un conflitto politico ecclesiastico che turbò le coscienze religiose dei fedeli e divise lo stesso clero.

Questa la difficile situazione determinata dai contrasti Stato-Chiesa ed aggravata dal divieto di Clemente XI all'arcivescovo di Palermo di partecipare alla cerimonia di insediamento del nuovo re di Sicilia.

Vittorio Amedeo, accolto da una popolazione festante, con grande pompa, arrivava a Palermo il 23 settembre del 1713 su una nave inglese e con seimila soldati destinati a sostituire le guarnigioni borboniche. Si sanciva così con il suo insediamento (10 ottobre), dopo 431 anni, la separazione della Sicilia dalla Spagna.

I siciliani avevano modo di constatare ben presto la operosità del nuovo sovrano che non perdeva tempo ad elaborare programmi di riforme amministrative, non lesinava visite alle città dell'isola (soprattutto costiere, tra cui Milazzo), di cui tentava di capire i problemi locali ed a riscuotere consensi dando, ad esempio, donazioni all'università di Catania, restituendo al senato di Messina l'antica dignità, istituendo un porto franco in quella città ed incentivando una campagna commerciale di stato. Aveva anche portato in Sicilia denaro contante, introdotto metodi migliori per l'allevamento del bestiame, incrementato i sistemi di irrigazione e fatto rientrare nel possesso dello stato alcune fonti d'acqua illegalmente privatizzati.

Ma questa solerzia non veniva condivisa da tutti ed in massima parte dalle classi privilegiate che, avvezze al fastoso immobilismo spagnolo, mal sopportavano la pretesa efficienza piemontese, il tenore di vita semplice e sobrio, la limitazione degli sprechi, le norme sul contenimento del lusso, la puntualità nel lavoro. Ai nobili si associava il popolo, soprattutto nella capitale, che non poteva continuare a vivere, come prima, al margine di fastose cerimonie, ora eliminate da un re giudicato "gretto ed eccessivamente parsimonioso". Da notare ancora che tra le difficoltà di governo andavano considerate le particolari prerogative nelle contee di Modica e la città di Alcamo, godute dal re di Spagna e su cui il re sabauda non poteva interferire. A tutto ciò si aggiungevano le bramosie spagnole sulla Sicilia alimentate da Elisabetta Farnese, seconda moglie di



Filippo V che, aiutata dal cardinale Alberoni, era alla ricerca di un regno per i suoi figli non destinati a regnare stante la presenza di altri figli del re nati dalle prime nozze.

Per tutti questi motivi Vittorio Amedeo II, dopo un anno dal suo insediamento, rientrava in Piemonte lasciando il governo al vicerè Maffei e cominciava a pensare ad uno scambio della Sicilia dapprima con la Lombardia o con la Toscana, accontentandosi infine solo della Sardegna.

La Spagna, ben presto, artefice il Cardinale Alberoni, occupava la Sardegna e la Sicilia (1717-18) ponendosi in guerra con l'Austria, ma di fronte a questa nuova impresa la reazione della quadruplice alleanza non si faceva attendere per cui la flotta inglese sconfiggeva quella spagnola, i francesi passavano i Pirenei, gli austriaci strappavano la Sicilia agli spagnoli.

Di questi otto anni di regno sabauda in Sicilia rimarrà il ricordo di un re eccessivamente puritano ed austero, ispirato alla logica della centralizzazione burocratica e governativa, che non seppe accattivarsi l'affetto dei siciliani ma certamente fermo nella difesa dei loro privilegi, risoluto ad allargare l'autorità del sovrano a spese dei poteri che la limitavano come: la nobiltà, la magistratura corporativa e la Chiesa. Rimarrà anche il suo impegno a migliorare la situazione economica ed il progresso dell'isola.

Dopo quest'ampia panoramica sulla situazione politica, Michele Spadaro, che ha condotto una minuziosa ricerca presso archivi storici civili e religiosi, si sofferma su una serie di eventi riguardanti la città di Patti che in questa sua cronaca espone con la ben nota chiarezza e con la sua ormai consolidata competenza storica

Si tratta del frutto di una meticolosa consultazione di archivi (Capitolare della Cattedrale, Storico Diocesano, Storico e Comunale di Patti, Archivio di stato di Torino) e di numerosi manoscritti e pubblicazioni, tra cui un diario di notizie raccolte da tale De Colpi a Colonia⁽²⁾ sulla base di relazioni riguardanti avvenimenti della guerra spagnola-alemana. Da sottolineare ancora, come dice l'Autore, che le notizie estratte dai documenti sono inedite e testimoniano l'importanza degli archivi periferici nella lettura della grande storia.

Si parla in particolare della questione del "vescovato di Patti" sorta per il fatto che Filippo V il 23 ottobre 1713 (non più re di Sicilia) aveva nominato vescovo di quella città il francescano Salvatore Ramirez, con atto non riconosciuto dal Papa e dallo stesso Vittorio Amedeo. Quest'ultimo aveva proposto per quell'incarico Francesco Barbàra, abate di S. Lucia del Mela. Il Barbàra, non era gradito alla Curia romana, che per tutta risposta gli vietò l'ingresso a Roma. La stessa Curia nel 1715 aveva abolito in Sicilia il Tribunale della monarchia con un provvedimento che Vittorio Amedeo II aveva previsto, contrapponendovi la nomina della Giunta per la repressione degli abusi ecclesiastici. La questione, di cui non si ha notizia nella cronaca cittadina, non trovava soluzione e comportava, a seguito di incresciosi provvedimenti governativi nei riguardi di religiosi obbedienti alla bolla pontificia, la cessazione di celebrazioni di culto e la sollevazione di cittadini non più legati al Re dall'obbligo della fedeltà.

L'autore prosegue nella sua esposizione soffermandosi sui sistemi di difesa nell'isola, sulla distribuzione delle forze armate a Messina, Milazzo e nelle 4 "sargenzie" di Patti e San Fratello, sull'amministrazione della giustizia e su una serie di avvenimenti amministrativi tra cui il censimento, motivo di liti con l'università di Patti. Seguono, sempre sulla scorta degli atti della Corte Giuratoria Patese, le disposizioni regie ema-



nate dopo l'invasione degli Spagnoli. Era avvenuto infatti che il primo luglio 1718 una flotta spagnola di 300 navi era sbarcata nel mare di Palermo con un'azione invasiva non del tutto impreveduta e forse anche gradita dalla nobiltà siciliana. Alla richiesta di spiegazione da parte di Maffei per tale aggressione il comandante spagnolo Marchese di Lede rispondeva che egli eseguiva gli ordini di Filippo V per liberare la Sicilia dai savoardi e ristabilire la dignità civile e religiosa dei siciliani esistente prima del 1713. Maffei, impotente contro i 20.000 soldati dell'esercito spagnolo, lasciava con le sue truppe Palermo alla volta di Siracusa ma incontrava una serie di resistenze in molte città dell'isola, proclamatesi subito filo-spagnole. Il 28 maggio del 1719 la situazione si capovolgeva con lo sbarco di numerose truppe austriache nella spiaggia di Patti al comando del conte Mercy (14.700 fanti e 3866 cavalleggeri) ed era questo un momento assai difficile per la Sicilia in quanto due grossi eserciti erano destinati a darsi battaglia in un totale caos dove si riconoscevano contemporaneamente sovrani: Vittorio Arnedeo, Filippo V di Spagna, Carlo VI d'Austria.

Spadaro prosegue con la sua cronaca cittadina sull'amministrazione della giustizia governativa criminale e civile, su quella della Magna Carta Vescovile sui privilegi della Città di cui al "Libro Rosso" raccolta di documenti di varie epoche conservata nel Municipio di Patti, sui vari atti della Corte Giuratoria e su disposizioni di ordine militare. Fa anche riferimento ad una serie di avvenimenti che riguardano la vicina Milazzo quali ad esempio: l'invito di Vittorio Amedeo a fortificare Milazzo, la lettera del comandante di Milazzo agli ufficiali di Patti.

Con l'invito a favorire padron Antonio Buccafusca che doveva trasportare per mare carichi di fascine, la fuga di patrizi milazzesi filo spagnoli dal castello con le casse del tesoro austro-piemontese e loro rifugio nella grotta dell'Oro nel litorale di ponente con l'aiuto di corrotti armigeri tedeschi con *pugna di monete d'oro*, l'invio al campo di Milazzo delle milizie arruolate in varie città, l'ordine di Vittorio Amedeo di consegnare al generale austriaco Mercy il castello di Milazzo.

A Milazzo Vittorio Amedeo II, del resto, era stato accolto dal popolo festante dai senatori, dal clero e dalla nobiltà locale, presenziando nel Duomo ad un memorabile *Te Deum* in suo onore. In quella occasione veniva posta ai piedi del bastione di S. Maria un suo busto mannoreo dove leggevasi "*Al re potentissimo pel suo inclito e reale accesso la sempre fedelissima e leale città di Milazzo a segno difede perenne*".

Con il vano assedio di Milazzo si esauriva il tentativo spagnolo di riconquistare la Sicilia. Ingenti le perdite umane e le distruzioni causate dalle opposte artiglierie, i saccheggi, i danni alle culture, le abitazioni distrutte, come sarà documentato da vari Autori (Barca⁽³⁾, Micale⁽⁴⁾, Piaggia⁽⁵⁾, Russo⁽⁶⁾).

La pace dell'Aja segnerà la fine delle ostilità con le condizioni dettate dalla quadruplice alleanza.

Detto ciò non mi resta che concludere rimandando alla lettura del testo ad alla sua ampia bibliografia.

Certo quest'opera non si legge d'un fiato perché è un documento che denota il grande impegno dell'Autore in una ricostruzione storica che ci aiuta a capire il significato di avvenimenti tratti da fonti inedite e da importanti archivi civili e religiosi. Un'opera dal contenuto di grande interesse ed affascinante per freschezza ed efficienza di stile, ma soprattutto un omaggio alla città di Patti ed alla Sicilia.»

Superfluo, ma sempre piacevole, confermare l'autorevolezza con la quale il Prof.



Buzzanca tratta i temi posti alla Sua attenzione.

In questa occasione ha conferito alla relazione il giusto stile espositivo per la più agevole lettura storica riguardante un personaggio complesso quale è stato Vittorio Amedeo II, definito dal Gen. Conte René Tessè, che ebbe modo di conoscerlo molto bene "Le prince est un fagot dèpines".

E' seguito un intervento dell'autore e quello di alcuni soci cui il relatore ha fornito le spiegazioni ed i chiarimenti richiesti.

⁽¹⁾ Symcox: Vittorio Amedeo II e l'assolutismo sabauda, SEI 1989.

⁽²⁾ De Colpi, Diario di tutto quello che successe nell'ultima guerra di Sicilia fra le due armate Alemanna e Spagnola 1713-19, Koln 1720.

⁽³⁾ D. Barca, Ragguagli dell'assedio delli spagnuoli nell'anno 1718 e 1719 della fiorentissima e leale città di Milazzo con alcune considerazioni al detto assedio.

⁽⁴⁾ A. Micale, Ritratto di una città, La Voce di Milazzo

⁽⁵⁾ G. Piaggia, Memorie della città di Milazzo.

⁽⁶⁾ F. Russo, La difesa costiera del regno di Sicilia.

Solo se doni te stesso tu ami veramente

Kahlil Gibran



FORUM INTERDISTRETTUALE

Distretti 2100 - 2110 - 2120 Fondazione Pasquale Pastore

GIUSTIZIA PENALE E DIRITTI DELL'UOMO

Eolian Inn Park Hotel, 25-27 febbraio 2000



Il Presidente Leotti porge il benvenuto ai partecipanti al Forum

Evento a dir poco eccezionale sia per il rilievo e l'attualità del tema, che per il valore e l'autorevolezza dei relatori. Organizzato dal nostro Distretto, e con la fattiva determinante collaborazione del nostro Club, il Forum si è svolto con assoluta regolarità e con il compiacimento delle autorità rotariane che hanno onorato l'assise con la loro partecipazione.

Erano presenti i Governatori Distrettuali: Giuseppe Bruno del 2110, Alfredo Cutortti del 2120 e Salvatore Mazzara del 2100 con i loro staff dirigenziali ed i PDG Franco Tatò, Pino Gioia, Maurizio Triscari, Ferruccio Vignola. Ci scusiamo nel caso, involontariamente, avessimo omesso di citarne altri presenti.

I lavori sono stati aperti dal nostro Presidente ing. Walter Leotti il quale, nel suo intervento di saluto, ha ringraziato il Governatore Giuseppe Bruno per aver scelto come sede del Forum la nostra Milazzo, già sede di un altro memorabile Forum tenutosi nel 1980, la cui eco non si è mai spenta ed ancora risuona chiaro ed attuale, mal-



**ROTARY
INTERNATIONAL
190°
DISTRETTO**

Governatore
1976 - 77

Onesto Ignati!

Consentimi di rinnovarti - senza limiti
e senza riserve - la mia riconoscenza, la mia
amicizia, il mio affetto.

Sei tra i protagonisti della straor-
dinaria esperienza che per un anno ho vissuto
e che oggi concludo.

Ne custodirò e difenderò il ricordo;
il nostro incontro non conoscerà tramonti!

Ernesto Buzzanca

Salerno, 30 giugno 1977

grado gli anni e gli eventi, il mes-
saggio spirituale della orazione,
come venne definita la relazione,
di un magnifico rotariano: Pa-
squale Pastore Past Governor del
Distretto 210, oggi 2110.

Pasquale Pastore sapeva che a
Milazzo era stimato, apprezzato
ed amato per le sue grandi doti
umanitarie, per la sua signorilità,
per la sua cultura, per la dotta
professionalità e per il suo spiri-
to di servizio. Doti queste, una-
nimamente riconosciute, di un
uomo la cui statura morale e l'a-
more per il prossimo, conferiva-
no al suo modo di essere il dono
della semplicità e della affabilità.
Il nostro socio Prof. Ernesto
Buzzanca che lo ebbe amico per
tanto tempo, superando un com-
prendibile imbarazzo ha ceduto
alle nostre insistenze e ci ha auto-
rizzato ad inserire in queste pagi-
ne, a futura memoria, una breve
lettera a lui indirizzata da
Pasquale Pastore Governatore ed
una foto che li ritrae insieme ed
alla quale il prof. Buzzanca è par-
ticolarmemente legato.

Dopo l'intervento di saluto
dei Sigg. Governatori e Past
Governor, ha preso la parola il

PDG Franco Tatò, Presidente della Fondazione Pastore.

"Gentili signore, cari amici,

il mio più cordiale saluto agli amici governatori dei tre distretti dal Rotary Internazionale, Salvatore Mazzara, Giuseppe Bruno e Alfredo Curtotti, nell'ordine numerico dei distretti rotariani. A loro un caloroso ringraziamento a nome della Fondazione Pastore che ho l'onore di presiedere e mio personale per aver consentito che anche in questo anno rotariano 1999/2000 si rinnovasse la tradizione dell'incontro annuale dei rotariani dell'Italia meridionale e che esso incontro ci unisse, così come è avvenuto sin dalla sua prima edizione, la cerimonia della consegna del Premio Pastore.

Un cordiale saluto ed un ringraziamento a quanti, past-direttori, past-governatori, governatori incoming e designati dei tre distretti, autorità, signore e rotariani, sono qui presenti ad onorare la Fondazione ed a ricordare insieme l'Uomo a cui essa è dedicata.



In questa edizione del Forum Interdistrettuale è stata messa in particolare risalto la presenza, accanto ai distretti rotariani, della Fondazione Pastore.

Due, a mio avviso, i motivi di questo nuovo modo di presentare la Fondazione al Forum Interdistrettuale, del quale ovviamente, sono particolarmente lieto.

Il primo è il fatto che questa manifestazione, oltre che a svolgersi in Sicilia, ma questo è accaduto già molte altre volte, l'ultima esattamente due anni fa a Taormina, è gratificata dal fatto che governatore del distretto 2110, della Sicilia e della Repubblica di Malta, è per questo anno il prof. avv; Giuseppe Bruno, "Peppino" per gli amici, che sin dagli albori, è presente nella Fondazione, nel Consiglio generale, nel Comitato direttivo e nella Commissione giudicatrice. Una presenza tra le più attive, segno di un particolare attaccamento al ricordo di



Il Prof. Buzzanca, il PDG Pastore, il Prof. Racchiusa.



Il Governatore Bruno apre i lavori.



Pasquale Pastore ed alla Fondazione che porta il suo nome. Da tale particolare attaccamento il posto d'onore concesso in questo anno alla Fondazione.

Il secondo motivo è il luogo in cui questo Forum si celebra, a Milazzo, sede dell'omonimo Rotary Club che sostenne l'onere dell'analogo Forum Interdistrettuale nel 1980, nel corso del quale Pasquale Pastore pronunciò il Suo ultimo discorso, la Sua ultima orazione, dal titolo: "Criminalità comune e politica. Cause, responsabilità, rimedi".

I due motivi che ho citato hanno poi fatto sì, consciamente o inconsciamente, che si scegliesse per il Forum Interdistrettuale un argomento "Giustizia Penale e diritti dell'uomo" strettamente connesso a quelli prediletti da Pasquale Pastore.

Per quanto attiene la consegna del premio che annualmente la Fondazione attribuisce ad un lavoro su un tema prefissato di diritto o di procedura penale, prodotti da un laureato in giurisprudenza nelle Università dei nostri distretti da non più di cinque anni, questa è la 17ª edizione a partire dalla prima avvenuta al Forum Interdistrettuale di Maiori (Salerno) - due erano allora i distretti - il 29 ottobre 1983.

Per la Fondazione Pastore sta per compiersi il diciannovesimo anno dal 29 giugno 1981, giorno nel quale davanti al notaio Guglielmo di Salerno, città e club di Pasquale Pastore, costituivano una associazione denominata "Fondazione Pasquale Pastore".

Ho detto poc'anzi "ricordare l'Uomo cui essa è dedicata".

Ricordare è il verbo giusto anche se, per il tempo che è trascorso, bisognerebbe aggiungere il verbo "apprendere" chi era l'Uomo cui essa è dedicata".

Vedete questi conti io li faccio sempre e ve ne ho già riferito molte volte. Pasquale Pastore fu governatore nel 1976/77 del "grande" distretto 190, grande per estensione geografica, grande per la memoria che noi anziani abbiamo di quel tempo che oggi ci appare "felice", rotarianamente parlando.

A quel tempo - ma non voglio fare il predicatore e dirò in quell'anno rotariano i club erano, in tutto il "grande" distretto, 63 ed i rotariani circa 4300 - (4299 dice l'annuario di quell'anno).

La prima domanda è quanti dei quattromilatrecento rotariani che ebbero come governatore Pasquale Pastore, che lo conobbero e lo apprezzarono come tale, sono ancora presenti nei club (i 63 di allora, naturalmente).

Altre volte parlando di questo argomento ho fatto delle ipotesi, delle congetture basate sulle mie sensazioni, oltre che sulle mie conoscenze, arrivando a determinati risultati.

Questa volta ho voluto approfondire l'argomento anche perché numeri più precisi mi potevano essere utili per altre indagini che sto facendo sul Rotary.

Scelto un campione significativo dei 63 club del 1976/77 (il 20% circa distribuito nelle varie regioni), fatti i dovuti raffronti con i soci dell'anno 1999/2000, ho voluto constatare che solo il 23% circa dei soci di allora è tuttora nel Rotary e che pertanto il 77% dei soci dei 63 club dell'anno 76/77 sono usciti dal Rotary per le varie cause che tale uscita comporta, tra esse, quella del decesso non è la più importante. Un po' meno di mille dei 4300 soci del 76/77 sono ancor oggi rotariani, gli altri se ne sono allontanati. Se poi, considerando che "presenza" del Rotary non equivale a conoscenza e, in conseguenza, si dovesse applicare un fattore di contemporaneità certamente inferiore a 1, quel numero potrebbe ridursi ancora, e non di poco. Quello stesso numero va oggi confrontato con gli 8550 soci dei tre distretti ed il risultato è il seguente: 86 dei 149 club non esistevano nel 76/77; solo un po' meno di 1000 degli 8550 soci attuali dei tre distretti lo erano nel 76/77 (meno del 12%).



I numeri non cambiano molto se si trasferiscono a tre anni dopo, nel 1980.

In quell'anno il distretto 190, si era già diviso in due, i club erano diventati 83 ed i rotariani quasi 5400. Era già iniziata la serie dei Forum Interdistrettuali, iniziativa sorta con un protocollo comune sottoscritto all'atto della divisione, e quello di Milazzo era il 3°.

Nessuna meraviglia quindi se, come è accaduto di verificare a governatori di questo anno, vi sono club con i rispettivi presidenti che non sanno neppure della esistenza della nostra Fondazione.

Nessuna meraviglia se ogni anno che passa si incrementa la necessità, almeno nelle occasioni di incontro (una l'anno) dei rotariani dei tre distretti, di rinverdire ricordi e motivazioni di essa.

La Fondazione P. Pastore, dei tre distretti del RI che oggi si suddividono il territorio di quello che fu il distretto 190, è una delle più importanti Fondazioni dei distretti Italiani.

Forse solo la Fondazione G. Galilei la sopravanza per il fatto di essere patrocinata da tutti e dieci i distretti italiani e per essere più antica (circa 35 anni).

Ma la Fondazione Pastore è stata la prima ad ottenere il riconoscimento di personalità giuridica a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione sin dal 1985.

Dicevo prima che il Forum tenutosi qui a Milazzo, nell'ottobre dell'80 (quello odierno è il 21°), fu l'ultima occasione nella quale i rotariani poterono udire ancora la possente voce di Pasquale pronunziare la ormai leggendaria orazione, precorritrice e premonitrice dei tempi nostri. Il titolo l'ho già riferito. Il testo di essa fu ristampato e distribuito in occasione del decennale dalla Sua scomparsa.

Se qualcuno non ne avesse avuto conoscenza può sempre richiederne copia alla Fondazione.

Si convincerebbe così che quando si afferma oggi ripetutamente che negli anni in cui si andava confermando ed irrobustendo un sistema di complicità e di malcostume che è riuscito infine ad affondare la Prima Repubblica, nessuno tra coloro che sapevano o intuivano o intravedevano la fossa profonda in cui saremmo partecipati, osava dire a voce alta o denunciare pubblicamente quanto stava accadendo, non si dice il vero.

Chi diceva e denunciava c'era.

Non c'era chi avrebbe dovuto ascoltare o, meglio, non c'era chi volesse ascoltare.

Tra queste voci, poche in verità, si alzava forte e chiara quella di Pasquale Pastore, da questa Milazzo, davanti ad un folto pubblico.

Perché chi fu Pasquale Pastore.

Le seguenti scarse notizie biografiche:

- nato il 7 giugno 1925 a Salerno;
- avvocato del Foro di Salerno, penalista;
- cattolico fervente ed osservante;
- coniugato con la sig.ra Maria Teresa La Stella e con un figlio, Gaetano avvocato del Foro di Salerno, penalista;
- membro del Rotary club di Salerno nel 1967; presidente dello stesso club nell'anno 73/74, governatore del distretto 190 del RI (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Repubblica di Malta) nell'anno 1976/77;
- scomparso nel fiore della maturità, a soli 55 anni, il 27 ottobre 1980,



non sono sufficienti. Ad esse occorre aggiungere che ognuna delle attività che hanno caratterizzato la vita di Pasquale Pastore, religiosità, attaccamento alla famiglia, esercizio della professione, appartenenza al Rotary, collocando anche al posto giusto, un amore di Patria profondo ed entusiasta, è stata svolta in modo eccezionale ed esemplare.

Due persone hanno saputo magistralmente tratteggiare la vita e la figura di Pasquale Pastore: mons. Guerino Grimaldi, arcivescovo di Salerno ed amico personale di Pasquale nella orazione commemorativa del decennale dalla Sua scomparsa e Federico Weber S. J. nel discorso pronunciato il 27 febbraio 1981 al Club di Battipaglia.

S. E. Mons. Guerino Grimaldi nel tratteggiare l'Uomo così si esprimeva: "Pasquale Pastore fu uomo pienamente realizzato nella sua irradiante umanità. Aveva profondamente radicato in sé il senso dell'amicizia, dell'accoglienza, della stima e del rispetto degli altri.

Nel modo di trattare, di ascoltare, di salutare sembrava l'immagine vivente di quei galantuomini di un tempo per i quali i valori umani, anche quelli più semplici e ordinari, erano testimonianza e manifestazione di un grande equilibrio morale e di una profonda ricchezza interiore.

Sembrava che Pasquale Pastore avesse fatto suo il programma di un grande scienziato: "Se vuoi essere grande, vivi con umiltà. Se vuoi essere ricco, vivi con povertà. Se vuoi essere giusto, vivi con carità. Se vuoi essere saggio, vivi con verità. Se vuoi amare, dona amore". scavando nei miei ricordi, mi sembra di poter individuare una delle componenti dell'umanità di Pasquale Pastore nella sua capacità di pensare agli altri con bontà. Un uomo di tale carattere non è soltanto buono per eccesso o per caso. I suoi pensieri nascono dall'amore e non se ne pente affatto, anche se gli causano sofferenze e dispiaceri."

Ed ancora, sempre Mons. Grimaldi, nel riferirci di lui come cristiano, aggiungeva: "Pasquale Pastore era un cristiano convinto, un cristiano ingenuo nel senso più nobile della parola. Per lui fede non era un'idea astratta, ma una persona, Dio, che egli sentiva presente nella sua vita, col quale egli si confrontava, col quale e per il quale viveva la sua vicenda umana. Ho detto un cristiano ingenuo, perché egli viveva la sua fede senza dubbi paralizzanti e senza incertezze laceranti, ma con gioia interiore e come forza per strapparsi alla pesantezza delle cose e degli interessi umani, che tante volte soffocano lo spirito e rendono visibili gli orizzonti trascendenti. La fede non era per lui un fatto occasionale, quasi un abito da indossare per particolari circostanze o manifestazioni, o una sorta di bandiera da far sventolare per accattivarsi benevolenza o protezione. Era uno stile di vita che lo guidava in privato e in pubblico, nel suo lavoro quotidiano come nella sua vita sociale. Non ha mai nascosto la sua fede per viltà come non l'hai mai ostentata per ipocrisia".

Mons. Grimaldi aveva conosciuto Pasquale Pastore anche come professionista e così ne ricordava la figura: "Pasquale Pastore si era formato alla scuola dei grandi del foro e viveva la sua professione come una missione, come un sacerdozio. Non è mio compito parlarvi di Pasquale Pastore come penalista ricercato e ammirato, come oratore forbito e convincente, come professionista preparato ed attento, ma dello stile con cui esercitava la sua professione. Lontano da tutti gli schematismi tradizionali che vogliono l'avvocato come l'arbitro e il manipolatore delle vicende del cliente e della sua stessa coscienza, Pasquale Pastore stabiliva col "cliente" un clima di solidale fraternità,



L'intervento del PDG Tatò

che favoriva la ricerca della verità, rendeva fiduciosi i rapporti, apriva l'animo alla fiducia ed era improntato al rispetto. Pur nel più rigoroso rispetto delle leggi e delle norme, egli riusciva a dare al suo rapporto col cliente una tensione umana di rispettosa attenzione e di calda accoglienza. L'incontro con lui non era quello col penalista insigne, ma con l'uomo dal cuore generoso, pronto a capire ed aiutare chi si rivolgeva a lui per bisogno. per questo motivo il suo studio professionale conobbe una stagione di consensi e di prestigio ed i clienti vi accorrevano con la sicurezza non di essere inquisiti, ma accolti e rispettati. Quelle che erano le doti di Pasquale Pastore come uomo, cioè la sua umanità, la sua cordialità, la sua generosità, la sua disponibilità, la sua solidarietà, furono esaltate e sublimite dall'esercizio della professione forense".

Per illustrare poi Pasquale Pastore nel Rotary, che egli intendeva come una missione, ecco quanto Federico Weber diceva: "La foga e l'impeto, ma controllata quella, e lecito questo, che caratterizzavano la sua personalità e la sua azione, insieme con una



straordinaria capacità organizzativa, le ha messe a servizio dei suoi doveri di rotariano e di dirigente, per il raggiungimento dei fini che sono propri del Rotary Internazionale, che tuttavia deve realizzarli in un contesto ambientale del ventesimo secolo finente. Per fare ciò, sono richieste qualità che sembrano contrastanti, vale a dire immaginazione e concretezza insieme. La prima, per liberarsi dall'asservimento agli schemi precostituiti, per non soccombere all'andazzo della routine, delle opinioni comuni; la seconda, per poter dare corpo alle idee nuove, tenendo però conto delle situazioni, così che possano inserirsi nella realtà effettuale e fecondarla, trasformando nel senso auspicato. Questa duplice e difficilissima unione di doti opposte, Pasquale Pastore l'ha avuta in grado eminente".

Questo è l'Uomo, l'ex governatore dei nostri distretti cui è dedicata la Fondazione. E torniamo alla storia di essa di cui all'inizio ho già fatto cenno.

Alla associazione costituita nel 1981 con il concorso spontaneo e immediato di tutti i Club dei due distretti, presidente Salvatore Marano e vice presidente Giovanni Nunziante, seguì il 2 maggio 1983 la vera e propria "Fondazione Pasquale Pastore" della quale fu presidente Federico Weber fino alla sua scomparsa avvenuta nel 1989.

Lo scorso anno a Brindisi, al fine di illustrare le finalità della Fondazione ad i risultati raggiunti, mi avvalsi della cronaca poetica che Carmine Sica, rotariano fondatore e past-president del club di Salerno Nord-Est/Valle del Picentino, aveva scritto nel bollettino del suo club per riferire sulla consegna del premio Pastore avvenuta l'anno precedente a Taormina.

Quest'anno dispongo solo del mio dire che non è altrettanto poetico e me ne scuse-rete.

Pasquale Pastore era un avvocato penalista che esercitava la sua professione così come avete ascoltato dalle parole di mons. Grimaldi.

Per onorare la Sua memoria, la Fondazione ebbe ed ha lo scopo di promuovere la ricerca e lo studio nel campo del diritto penale, conferendo un premio annuale ad un lavoro di giovane laureato in giurisprudenza da non oltre cinque anni presso le università dei nostri distretti nei campi, ovviamente, del diritto o della procedura penale.

Per onorare inoltre i sentimenti di amor patrio, di particolare attaccamento alla legalità e di assoluta fiducia nelle Forze dell'Ordine che garantiscono la sicurezza dei cittadini ed il rispetto delle leggi che regolano il nostro convivere civile, la Fondazione ha facoltà di contribuire agli studi di orfani di caduti delle Forze dell'Ordine.

I lavori presentati in questo anno dai giovani laureati non hanno risposto alle rigorose condizioni dello statuto per il quale è necessario che essi, (lavori), per le questioni trattate, per l'indagine svolta, per la disamina giurisprudenziale e dottrina, presentino requisiti di completezza e originalità.

La Fondazione ha quindi deciso di utilizzare ogni sua disponibilità agli scopi statutari per onorare il ricordo di caduti delle Forze dell'Ordine nel compimento del loro servizio, fornendo aiuti agli orfani per il proseguimento dei loro studi.

Ma prima di passare a questa fase che sarà l'ultima e la più significativa, devo riferire ai convenuti sullo stato della Fondazione per quale il tesoriere rag. Rocco De Rosa del club di Cava dei Tirreni mi ha fornito la documentazione al 31.12.1999.

La consistenza patrimoniale della Fondazione alla data citata è di 397.428.38. Di essa consistenza sono indisponibili, in quanto sono il "Tondo permanente", tutti i contributi versati pari a circa 175 milioni.



Di tali versamenti quasi 100 milioni circa provengono da 102 club e da rotariani a titolo personale (molti di più dei 63 Club nell'anno 76/77 e degli 83 del 1980, segno che la fama di Pasquale si è estesa, per merito di rotariani, specie dei governatori, anche a club che sono sorti dopo tutti gli eventi che ho raccontato) con una netta prevalenza dei contributi versati dai Rotary e dai rotariani dei club di Salerno che, oltretutto, forniscono un consistente aiuto nella gestione corrente della Fondazione. Il resto dei versamenti proviene dai governatori a nome dei distretti (quasi tutti) che si sono succeduti negli anni. L'incremento del fondo di dotazione e cioè dei contributi è ormai limitato ai versamenti dei governatori e dei club di Salerno.

Tutto il resto della consistenza deriva dai proventi che la oculata gestione del patrimonio da parte dei tesoriери, prima il segretario generale prof. Giuseppe De Vito che ricopriva anche quella incombenza non lieve, ed ora il tesoriere rag. Rocco De Rosa, hanno saputo realizzare pur con investimenti "in linea sicura" (a basso rischio) come si conviene ad una Fondazione come la nostra. Certo, sempre con questo criterio, i proventi degli ultimi anni si sono drasticamente ridotti, ma non vi è il minimo dubbio sulla solidità della Fondazione, specie se i governatori ed i Club di Salerno continueranno a non far mancare il loro contributo.

Ma ciò non è sufficiente, se noi crediamo e vogliamo che questa nostra istituzione non si fossilizzi nella assegnazione di un premio annuale nel campo del diritto penale, ma possa crescere e svilupparsi ricorrendo a nuovi modi di realizzare lo scopo statutario principale della Fondazione che è quello di promuovere la ricerca e lo studio nel campo del diritto penale. Il fatto è che quando un Distretto, un Club, persino un singolo rotariano, decidono di costituire o semplicemente di partecipare ad una fondazione, compiono un atto che, rivolto verso una istituzione destinata, per loro stessa volontà, a durare nel tempo, si genera un impegno al suo sostegno ed al suo miglioramento che ha carattere continuativo. Del resto ciò che fanno le varie fondazioni e similari espresse dal Rotary Internazionale, da Distretti riuniti, da singoli distretti, da più Club o dal singolo Club, costituiscono una "azione" del Rotary che ha la stessa importanza e valenza della azione locale che svolge ogni club per le attività a carattere annuale. Distribuire quindi all'inizio di ogni anno le risorse di un Club e direi anche di un distretto in maniera equilibrata nei confronti sia delle istituzioni o Fondazioni cui partecipa che delle attività che intende svolgere localmente, corrisponde ad un criterio partecipativo che, applicato in via generalizzata, darebbe impulso consistente a tutta la attività rotariana.

Ho fatto un discorso certamente "pro domo-mea" ma, mi sembra, in un'ottica sufficientemente aperta. Coloro i quali mi preme di sollecitare di più a questo sostegno sono certamente i governatori quali rappresentanti dei distretti e quali fornitori di indirizzi di comportamento ai presidenti dei club ed ai rotariani tutti del distretto.

Dai proventi, cioè dai fondi disponibili, sono stati erogati premi per quasi 80 milioni, mentre le spese di gestione, per la gratuità di ogni prestazione da parte dei rotariani e per l'aiuto, come già detto del Club di Salerno, sono assolutamente modeste.

Prima di passare a quella che ho definito la fase più significativa di questa rievocazione della figura di Pasquale Pastore e della relazione sulla Fondazione a lui intestata, desidero ringraziare tutti coloro i quali hanno fatto sì che io potessi portare a conclusione anche questo ulteriore anno di presidenza.

In particolare i componenti della Commissione giudicatrice che desidero elencare



perchè anche voi li possiate ricordare.

I professori avvocati Salvatore Ardizzone, Giuseppe Bruno e Giovanni Tranchina per il distretto 2 110.

Il professor avvocato Moccia e gli avvocati Mario De Liguori e Rocco Pecoraro per il distretto 2100.

Il professor avvocato Vincenzo Perchinunno ed il dott. Franco Ruggiero, magistrato, per il distretto 2120. Il terzo componente del distretto 2120 sono io, inadeguatamente tra cotanta scienza giuridica.

E poi i componenti il consiglio direttivo, ancora i professori Bruno e Ardizzone, il PDG Modesto Caputo, l'avv. Gaetano Pastore ed il Dott. Roberto Bisogni, il dott. Ruggiero.

Il tesoriere rag. Rocco De Rosa ed infine, per ultimo, ma primo nel mio cuore per l'amicizia e l'affetto che a lui mi legano e per la preziosa insostituibile collaborazione per la quale non v'è aggettivo sufficiente, il Prof. Giuseppe De Vito, affettuosamente Peppino.

E veniamo ora alla parte più significativa di questa mattinata di incontro tra i tre distretti rotariani, la consegna, nel nome di Pasquale Pastore e della Fondazione che porta il Suo nome, di borse di studio a giovani figli di agenti delle Forze dell'Ordine caduti nel compimento del proprio servizio. Le borse di studio sono quattro ed i destinatari sono stati individuati con l'aiuto del sig. Questore di Palermo.

Il riferimento, anch'esso assai significativo, è alle, stragi che hanno visto i giudici Falcone e Borsellino perdere la vita con le rispettive scorte.

Il 23 maggio 1992 assieme al giudice Falcone ed alla sua Consorte furono barbaramente assassinati l'ass. Antonio Montinaro, 30 anni, di Calimera (Lecce), 2 figli minori; l'agente Vito Schifani, 27 anni, di Palermo, 1 figlio minore; l'agente Rocco Dicillo, 30 anni, di Triggiano (Bari).

Il 19 luglio dello stesso anno 1992 assieme al giudice Borsellino furono barbaramente assassinati l'agente Vincenzo Li Muli, anni 22, di Palermo; l'agente Emanuele Loi, anni 25, di Cagliari; l'assistente Eddie Walter Cosina, anni 31, di Norwood (Australia); l'agente Claudio Traina, anni 27, di Palermo, 1 figlio minore; l'assistente Capo Agostino Catalano, anni 43, di Palermo con tre figlie ormai cresciute, fortunatamente già impiegate presso la Regione Siciliana.

A questi otto martiri del dovere la nostra profonda riconoscenza e un deferente omaggio alla loro memoria.

Ai quattro figli minori che ho prima ricordato e precisamente a:

Gaetano Montinaro di anni 12 alunno della II media a Palermo;

Giovanni Montinaro di anni 9 alunno della IV elementare a Palermo;

Antonino Emanuele Schifani di anni 8, alunno della II elementare a Sanremo dove ora risiede con la mamma;

Dario Traina, di anni 8, alunno della III elementare a Palermo, una borsa di studio perché sia loro di aiuto a proseguire negli studi, con la speranza e l'augurio che taluno di essi possa giungere gli studi giuridici tanto cari a Pasquale Pastore.

Alla consegna della borsa di studio ai ragazzi che sono accompagnati dalle rispettive mamme, provvedono la sig.ra Maria Teresa La Stella ed il Dott. Arpaia, dirigente del personale della Questura di Palermo, in rappresentanza del Questore.



Commovente la consegna delle borse di studio della Fondazione Pasquale Pastore, che i ragazzi hanno ricevuto dalle mani della N.D. Maria Teresa La Stella Pastore, consorte del mai dimenticato e compianto Governatore cortesemente assistita dal PDG Tatò e dall'Egregio Dott. Arpaia.

Moltissimi applausi, qualche lacrima.



La Signora Maria Teresa La Stella Pastore consegna una borsa di studio.



Il Dott. Arpaia consegna una borsa di studio.



Il gruppo dei ragazzi cui è stato assegnato la borsa di studio Fondazione Pastore.

I lavori sono ripresi nel pomeriggio con la prima delle due importanti relazioni: "La tutela dei diritti dell'uomo nel processo penale italiano".

Relatore il chiarissimo Prof. Giovanni Tranchina, Ordinario di Diritto Processuale Penale nell'Università di Palermo che ha esordito affermando che:

Imbastire un discorso che si incentri sul binomio "diritti dell'uomo" da un lato, e "processo penale italiano" dall'altro, vuoi dire, paradossalmente, affrontare una tematica abbastanza antica, pur se, al tempo stesso, assai recente. Forse le ragioni di questa contraddizione stanno nel fatto che nella coscienza civile determinati valori, in realtà, vengono avvertiti, per così dire, istintivamente, e, ancor prima che recepiti nei tessuti normativi, essi "sono diffusi nell'opinione pubblica la quale dimostra sempre più di sentire il processo per quello che il processo dev'essere, cioè una sorta di garanzie e non una serie di semplici formalità" (Giovanni Conso).

Ma a questa generalizzata presa di coscienza da parte dell'"opinione pubblica" corrisponde, talora, una assoluta, quanto bene accetta, ignoranza di chi dovrebbe apprestare gli opportuni strumenti tecnici che possano tradurre un sentire emozionale in una realtà concreta.

Abbastanza indicativo mi sembra in proposito un episodio che avrebbe davvero dell'incredibile se non fosse documentato nei verbali della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati - seduta dei 13 luglio 1966.

Si discuteva di un disegno di legge (il n. 2243) approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 marzo 1965 relativo alla riforma del codice di procedura penale. Il relatore, ad un certo momento, con tono forse non privo di una certa enfasi, propone che il nuovo



sistema adotti normative che tutelino nel processo i diritti della persona. Il suggerimento colpisce per la novità dell'intuizione, e se ne discute approfonditamente con numerosi ed articolati interventi. Fin quando un componente della Commissione, che sino a quel momento se n'era stato in religioso ascolto, chiede quasi timidamente la parola per un chiarimento. Un chiarimento che nasce - egli precisa - dalla sua scarsa conoscenza della materia: il relatore, che conoscerà sicuramente in maniera approfondita le cose, dica quali sono allo stato le normative che tutelano i diritti della persona e che possono trovare ingresso nel processo penale. E il relatore, nella generale aspettativa degli astanti, risponde testualmente: "dolente, ma devo confessare che non le conosco"! Naturalmente la proposta cade nel ridicolo e non se ne fa nulla.

Ecco la più eloquente testimonianza di ciò che osservavo un minuto fa: ossia che il prender coscienza a livello di pura intuizione - giacché l'opinione pubblica coglie determinati fenomeni attraverso captazioni intuitive prender coscienza, dico, dei fatti che esistono diritti dell'uomo che vanno tutelati nel processo penale non sempre implica lo sforzo, o anche la semplice volontà, di cercare itinerari opportunamente conducenti verso il loro riconoscimento ufficiale.

Bisognerà attendere l'alba dell'anno 2000 per vedere che qualcuno ha finalmente preso cognizione delle esigenze sottese a garantire i diritti dell'uomo nel processo penale italiano, e quelle esigenze traduce esplicitamente in regole dell'ordinamento, sia pure con qualche spunto ai limiti dell'esilarante - come vedremo tra poco -. Ma è già qualcosa che ciò sia avvenuto.

Cominciamo con il chiederci, però, cosa possa voler dire "tutela dei diritti dell'uomo", con riferimento all'esperienza del processo penale.

E la prima considerazione investe il concetto stesso di "diritti dell'uomo", concetto che può apparire a prima vista abbastanza vago e indeterminato, ma che trova subito la sua naturale delineazione se riferito ai cosiddetti "diritti fondamentali dell'uomo", ossia a "tutti quei diritti soggettivi che spettano universalmente a 'tutti' gli esseri umani in quanto dotati dello status di persone e che formano il fondamento ed il parametro dell'eguaglianza giuridica" (come insegna Luigi Ferraioli).

Un concetto, dunque, che "prescinde dalla circostanza di fatto che tali diritti siano formulati in carte costituzionali o in leggi fondamentali e persino dal fatto che essi siano enunciati in norme di diritto positivo" (Ferraioli). In altri termini, "1a previsione di tali diritti da parte del diritto positivo di un determinato ordinamento è condizione della loro esistenza o vigore in quell'ordinamento, ma non incide sul significato del concetto" (così, ancora, Ferraioli).

Ciò premesso, la risposta più puntuale che si può dare all'interrogativo che ci siamo appena posti - cosa vuoi dire "tutela dei diritti dell'uomo", con riferimento all'esperienza del processo penale - può esser questa: diritto ad un processo in cui sia possibile svolgere con le necessarie garanzie le proprie ragioni per la salvaguardia di ogni altro diritto che l'uomo possa vantare (Enrico Tullio Liebman).

Se poi vogliamo sintetizzare il concetto in una formula, o meglio in uno slogan, ormai di moda e forse sin troppo abusato, possiamo dire: diritto ad un giusto processo.

La maggior parte dei diritti fondamentali dell'uomo assurge a dimensioni transnazionali, nel senso che trova formulazione in convenzioni sottoscritte dai singoli Paesi, di guisa che tali diritti sono divenuti "diritti sovrastatali", alla cui tutela gli Stati sono vincolati anche di fronte al diritto internazionale.



Per quanto riguarda, in particolare, i diritti della persona umana riconnessi al processo penale, la loro formulazione risulta abbastanza precisa nella normativa delle Convenzioni internazionali: in modo specifico, pur se non esclusivo, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966.

Va sottolineato che entrambe queste carte sono state introdotte nel nostro ordinamento attraverso leggi dello Stato che ne hanno implicitamente recepito i contenuti: la prima con la legge 4 agosto 1955 n. 848, la seconda con la legge 25 ottobre 1977 n. 881. E questo particolare va sottolineato per quel che dirò da qui ad un istante.

Ma vediamo adesso, brevemente, quali sono i diritti dell'uomo nel processo penale, garantiti dagli accordi internazionali cui vado accennando:

a) diritto ad essere giudicati da un organo giurisdizionale indipendente ed imparziale. le due connotazioni sono strettamente collegate tra di loro in quanto è di tutta evidenza che l'indipendenza del giudice rappresenta la premessa necessaria per la sua imparzialità;

b) diritto ad essere giudicati da un organo giurisdizionale che sia stato costituito per legge, evidentemente si vuole evitare che un processo venga attribuito alla cognizione di un giudice istituito ad hoc comunque diverso da quello che dovrebbe conoscerne per legge, e anche questo a garanzia dell'imparzialità del giudizio;

c) diritto a che il processo si svolga in pubblica udienza - al fine di consentire il controllo da parte dell'opinione pubblica sul corretto esercizio dell'attività giurisdizionale;

d) diritto a che il processo si concluda entro un termine ragionevole, e ciò allo scopo di evitare che la persona abbia a rimanere troppo a lungo sotto la spada di Damocle di un giudizio pendente sul suo capo.

Ma accanto a queste prescrizioni che coinvolgono i profili, per così dire, formali del processo, altre se ne rinvengono riguardanti i contenuti:

a) anzitutto, il diritto di ogni persona accusata a che lo svolgimento del processo sia costantemente improntato alla regola della presunzione di innocenza sino a quando la colpevolezza non sia stata legalmente accertata;

b) e poi ancora, il diritto ad essere informati, nel più breve tempo possibile, e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa di cui si è chiamati a rispondere;

c) il diritto della persona accusata di difendersi da sé o di farsi difendere da un avvocato anche gratuitamente, ove non abbia disponibilità economiche;

d) il diritto riconosciuto a chi sia chiamato a rispondere di un reato di interrogare o di fare interrogare i testimoni a carico e di ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse Condizioni dei testimoni a carico.

e) il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non si comprende o non si parla la lingua impiegata nel processo.

In sintesi, dunque: lealtà, correttezza, eguaglianza tra le parti, pariteticità tra gli strumenti dell'accusa e quelli della difesa, presunzione d'innocenza: sono questi gli aspetti fondamentali delle garanzie offerte dagli accordi internazionali.

L'insieme di tutti questi diritti riconosciuti alla persona si compendia in quello che gli stessi accordi definiscono come "droit à un procès équitable" - secondo il testo ufficiale francese - o "right to a fair trial" - secondo il testo ufficiale inglese -. Espressioni che la traduzione in italiano curata dal Consiglio d'Europa rende con la formula "dirit-



Il Prof. Giovanni Tranchina.

ordinamento di fronte alle proclamazioni sovranazionali riguardanti i diritti dell'uomo nel nostro processo penale.

Non a caso ho rammentato prima che i trattati ai quali ho fatto accenno sono stati ratificati dall'Italia e resi esecutivi con apposite leggi. Questo significa che il *corpus* normativo contenuto in quei trattati ha assunto all'interno del nostro sistema giuridico il ruolo di una normale legge ordinaria.

Sempre che non si voglia pensare - e l'opinione non mi pare del tutto priva di fondamento - che sia più corretto richiamarsi all'art. 2 della Costituzione secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". Tra i quali vanno ricompresi anche quei "diritti fondamentali" della persona proclamati solennemente dalle Convenzioni internazionali che hanno avuto la piena adesione del nostro Paese. Sicché le norme stabilite da tali Convenzioni potrebbero anche assurgere al rango di leggi rinforzate, se non addirittura di norme costituzionali.

Per un verso o per l'altro, comunque, non v'ha dubbio che queste norme, sin dal momento in cui sono state ratificate dall'Italia e rese esecutive, esplicano nel nostro ordinamento piena efficacia giuridica.

Nonostante tutto ciò, però, non si può dire affatto che le regole poste dalla norma-

to ad un processo equo".

Questo quadro di enunciazione dei diritti dell'uomo in sede di processo penale si completa, sempre nei patti internazionali, con la previsione del diritto di adire la Corte Europea dei diritti dell'uomo, che viene riconosciuto ad ogni persona fisica che ritenga d'essere vittima di una violazione di quei diritti da parte del proprio Stato.

Ma adesso è giunto il momento di interrogarsi sull'atteggiamento rilevato all'interno del nostro



tiva sovranazionale abbiano trovato convinta accoglienza negli operatori pratici del diritto processuale penale, intendo dire, soprattutto, nell'applicazione giurisprudenziale.

Prova ne sia che ancora nel 1969 vale a dire, a quasi quindici anni dalla ratifica da parte del nostro Stato della Convenzione europea Giuliano Vassalli, nel corso di un ennesimo dibattito parlamentare sulla riforma del processo penale osservava: "basta conoscere i nostri giudici che, forse per potere svolgere nel modo più semplice il loro compito, sono assolutamente contrari a considerare tutto quello che non è nel codice, ed ogni volta che noi avvocati citiamo le convenzioni internazionali ci guardano male: ci sono dei giudici, ripeto, che invitano a fare riferimento soltanto al codice e a nessun altro testo di legge".

Ed esattamente dieci anni dopo gli faceva eco Giovanni Leone scrivendo che "nonostante l'introduzione nel nostro ordinamento della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non ne viene fatta alcuna applicazione e la giurisprudenza si dimostra insensibile ad un'impostazione evolutiva dell'interpretazione delle norme processuali penali alla luce di essa".

Sintomo, tutto ciò, abbastanza inequivocabile di una certa apatia, indifferenza, insensibilità da parte della magistratura, ma, forse anche di una deliberata volontà di ignorare le norme transnazionali.

Soltanto in questi ultimi anni si può dire che la giurisprudenza abbia, in qualche modo, rivisto criticamente le proprie posizioni circa l'efficacia delle norme convenzionali all'interno del nostro sistema, riconoscendo ad esse la natura di principi generali dell'ordinamento, in quanto tali forniti di una particolare forza di resistenza nei confronti della legislazione nazionale (Cass. pen., sez. 1, 12 maggio 1993, Medrano).

Questo ripensamento, probabilmente, è dovuto anche all'intensa attività svolta dagli organi di giustizia previsti nella Convenzione dei diritti dell'uomo, e segnatamente dalla Corte europea, le cui decisioni possono considerarsi determinanti ai fini dell'elaborazione di un vero e proprio "diritto europeo" concernente i diritti fondamentali dell'uomo. Un diritto europeo finalizzato sostanzialmente ad assicurare il rispetto da parte dei singoli ordinamenti delle regole processuali volte a garantire quel *procès équitable* che la normativa sovranazionale pretende.

Tutto ciò costringe, evidentemente, il diritto interno degli Stati firmatari degli accordi a tenere conto, piaccia o non piaccia, di quella normativa, e ad adeguarvisi, anche al fine di evitare pronunzie dei giudici europei che abbiano a sanzionare comportamenti scorretti dell'autorità giudiziaria nazionale.

Ed in effetti, di pronunzie di questo tipo nei confronti dell'Italia se ne contano anche troppe. Basti pensare a tutte le condanne - e sono davvero non poche - subite a causa della eccessiva durata dei processi considerata ingiustificata e quindi in contrasto con il principio sancito dalla Convenzione europea secondo cui ogni individuo ha diritto ad essere giudicato "in tempi ragionevoli".

O si pensi ancora alle censure mosse in presenza di determinate situazioni considerate lesive del diritto di difendersi, sotto l'aspetto specifico di diritto a godere del tempo e degli strumenti necessari per predisporre un'efficace difesa, a fronte della norma convenzionale che riconosce, appunto, all'accusato il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per approntare la propria attività difensiva.

Anche il legislatore, dal canto suo, prende finalmente atto di questa realtà rappre-



sentata dalle norme sovranazionali poste a tutela dei diritti dell'uomo, e nelle varie leggi delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, succedutesi nel tempo - sino all'ultima del 16 febbraio 1987 n. 81 culminata nella promulgazione del codice del 1989 - viene imposto esplicitamente l'adeguamento alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale".

Ma questa prescrizione, probabilmente, è destinata a rimanere mera enunciazione di principi, a cui non segue una concreta attuazione da parte dei compilatori del codice, sicché, in definitiva, le "norme delle convenzioni internazionali relative ai diritti della persona", che si volevano accolte nel nuovo sistema processuale penale, finiscono col rimanere, ancora una volta, sostanzialmente disattese.

Né si può dire che la giurisprudenza, anche quella della Corte costituzionale, abbia fatto molto per cercar di applicare al meglio quelle norme.

Da qui il clou della vicenda, che è storia dei nostri giorni. Storia conclusasi il 7 gennaio di quest'anno, allorché entra in vigore una legge costituzionale (legge 23 novembre 1999 n. 2) che, modificando l'art. 111 della Costituzione, introduce nel sistema processuale penale delle significative modificazioni proprio in direzione della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

La Convenzione europea parla di "tutela dei diritti dell'uomo e processo penale" nel 1950, l'ordinamento italiano risponde dopo ... appena cinquant'anni! E risponde inserendo nella sua Carta fondamentale regole che riecheggiano, talora anche letteralmente, alcuni dei contenuti della Convenzione europea, facendole però precedere - e qui sta il gusto, dell'esilarante cui accennavo prima - da un'enunciazione che davvero par tutta da ridere: "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge".

Ma è un principio, questo, talmente ovvio da non lasciar comprendere per quale ragione si sia avvertita la necessità di proclamarlo esplicitamente, e per giunta in una sede così aulica quale la Costituzione.

A meno che i neo-costituenti non abbiano voluto sottintendere che sino ad oggi la giurisdizione s'è attuata mediante processi ingiusti regolati dall'arbitrio. Ciò che, in qualche occasione, può essere anche accaduto - intendiamoci -! Ma una norma costituzionale non dovrebbe far nascere il sospetto che tutta quanta l'amministrazione della giustizia in Italia nel passato sia stata caratterizzata da processi ingiusti!

Probabilmente, ricorrendo alla formula "giusto processo" il nostro legislatore ha ritenuto di poter tradurre correttamente quel termine "procés équitable" adoperato dalla Convenzione europea, e reso, nella versione curata dal Consiglio d'Europa, come dicevo prima, con la più conveniente espressione "processo equo". Ed in realtà, altro è parlare di "processo giusto, altro è parlare di "processo equo".

Il concetto di "processo giusto", infatti, sottintende l'idea di un processo comunque regolato da una legge, quali che siano i contenuti di essa: in altri termini; di un processo che si svolga *secundu in ius*, vale a dire, secondo una ritualità legale. Sarebbe, per esempio, processo giusto, per quell'ordinamento che lo adottasse con espressa previsione di legge, un processo in cui fosse consentita la delazione anonima come atto d'accusa o la tortura come mezzo di prova.. il concetto di "processo equo", invece, evoca l'idea di un processo che non solo, e non tanto, risponda a regole legalmente prestabilite, ma che obbedisca sostanzialmente a criteri di ragionevolezza.



E in fondo, al di là delle etichette, questi criteri il legislatore fissa nella norma costituzionale entrata in vigore il 7 gennaio scorso, e li recepisce, come osservavo un minuto fa, dalle enunciazioni della Convenzione europea. D'altro canto, non dimentichiamo che, nei dibattiti politici che l'hanno preceduta, la costituzionalizzazione delle regole dei c.d. "giusto processo nasce all'insegna della necessità di stare al passo con l'Europa.

I principi che vengono solennemente enunciati riguardano:

a) l'esigenza che il processo si svolga nel rispetto del contraddittorio che le parti esercitano, in posizione di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale;

b) il diritto che la persona accusata venga informata nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico e che possa disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la propria difesa;

c) il diritto per l'accusato di interrogare o far interrogare davanti al giudice le persone che rendono dichiarazioni a suo carico e di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa, nonché l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;

d) il diritto ad essere assistiti da un interprete se non si comprende o non si parla la lingua impiegata nel processo.

Come si può agevolmente constatare, si tratta di una ripetizione pressoché pedissequa delle stesse disposizioni contenute nella Convenzione europea.

E allora, qualcuno potrebbe anche chiedersi che necessità ci fosse di riprodurre in una legge costituzionale quanto disposto ormai da tempo in un testo normativo già vigente, per quel che dicevo prima, nel nostro ordinamento.

La domanda sarebbe legittima, ma al tempo stesso assai inquietante.

Ed invero, se ad un certo momento si ravvisa la necessità che determinati principi pur facenti parte dell'ordinamento, e fors'anche col rango di principi costituzionali, vengano espressamente costituzionalizzati, o ricostituzionalizzati, se si ravvisa questa necessità, evidentemente qualcosa non ha funzionato nell'applicazione di quei principi. Non ha funzionato a livello di legislazione interna che operasse in corretta esecuzione degli obblighi internazionali; non ha funzionato a livello di prassi giurisprudenziale che - tranne qualche rara eccezione, come prima s'è visto - ha generalmente disconosciuto la natura di principi generali dell'ordinamento alle disposizioni pattizie internazionali.

Ed allora, sotto quest'aspetto - e al di là delle proclamazioni banalmente scontate - ben venga la cristallizzazione in una norma di rango costituzionale dei principi fondamentali che assicurino tutela ai diritti della persona in seno al processo penale.

Se non altro, tutto questo potrà servire a cautelarsi contro più o meno volute disattenzioni da parte del legislatore ordinario, la cui produzione normativa in materia processual-penalistica d'ora in avanti dovrà fare, inevitabilmente, i conti con le "nuove" regole imposte dall'art. 111 della Costituzione.

Anche se, debbo aggiungere con una nota di pessimismo, i segnali di questi ultimi giorni non sono affatto rassicuranti. Intendo alludere al c.d. "pacchetto sicurezza" che sta per essere varato dopo il tristissimo episodio di quel criminale che condannato per ben sei omicidi continuava a girare libero per le strade di Milano, armato di pistole, con licenza di uccidere agenti di polizia.

Ebbene, ancora una volta, si corre frettolosamente ai ripari: e lo si fa ipotizzando avventati provvedimenti legislativi, nella speranza, non si sa quanto fondata, che si possa evitare il ripetersi di fenomeni delittuosi talmente atroci.



E com'è ormai d'abitudine, si auspicano rigorismi di carattere processuale. Si parla di allungamento dei termini di custodia cautelare, toccando ancora una volta uno dei punti in cui più accentuata si manifesta l'incoerenza nell'armonizzare l'ordinamento italiano con le carte dei diritti dell'uomo: la Convenzione europea (art. 5 n. 3) e il Patto internazionale (art. 9 n. 3) stabiliscono che ogni persona arrestata o detenuta perché sospettata d'aver commesso un reato "ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria.

Si ipotizza ancora l'abbattimento del principio di presunzione d'innocenza una volta intervenuta la sentenza di condanna di primo grado, o l'abolizione dell'appello per rendere più rapidi i tempi del processo, o la limitazione dei ricorsi per Cassazione: tutte soluzioni che si risolvono in altrettante restrizioni di fondamentali diritti dell'accusato. E tutte soluzioni prospettate nella ricorrente, quanto sbagliata se non demagogica, idea che la criminalità possa combattersi limitando i diritti fondamentali della persona nel processo penale.

Uno dei modi per combattere la criminalità sta nel riaffermare da parte dello Stato la certezza del diritto, e la certezza del diritto va riaffermata anche conferendo credibilità alle sanzioni penali applicate attraverso decisioni giurisdizionali che siano divenute irrevocabili.

Intendo dire: una volta che si sia concluso con una sentenza definitiva un processo svoltosi nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, quella sentenza dev'essere eseguita, senza indulgere a lassismi, a temperamenti, a permissivismi di sorta.

Dunque, tutela dei diritti dell'uomo nel processo, e senza limitazioni; ma effettività del giudicato, e senza compromessi: questa dev'essere la strada attraverso la quale il cittadino possa riacquistare fiducia nella giustizia; una strada che va tracciata con una chiarezza che non lasci ombre tra cui possa annidarsi l'arbitrio; una strada che va percorsa con la consapevolezza della grande responsabilità che incombe su chi è chiamato a giudicare il proprio simile e a limitarne la libertà.

Pregevole analisi, che pone al centro delle vaste problematiche giuridiche la difesa dei diritti e della dignità della persona nella spesso complessa celebrazione del processo penale, che ha riscosso unanimi autorevoli consensi.

Chiude il Prof. Carlo Marullo di Condojanni, rotariano, Ambasciatore capo Delegazione presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del Sovrano Militare Ordine di Malta, invitato dal Governatore Bruno a relazionare cortesemente, in sostituzione del Prof. Sergio Moggia dell'Università Federico II di Napoli impossibilitato a partecipare al Forum, sul tema: "Diritti dell'uomo e sistema penale".

"Il diritto umanitario internazionale sta per acquisire un suo ambito indipendente, quale nuovo ramo del diritto pubblico internazionale, in modo analogo al diritto penale, al diritto tributario o alla legislazione sui brevetti internazionali.

Se però da tempo si parla di tale diritto, in realtà ci si accorge subito che il suo contenuto non solo non è chiaramente delimitato dalla dottrina, ma non è neanche chiaro all'interno di qualsivoglia legislazione, o convenzione internazionale. Tale lacuna va colmata al più presto e, in attesa che la dottrina maturi le sue ricerche, è opportuno pensare che il diritto umanitario possa avere una base sostanziale derivata dalla dichiara-



zione universale dei diritti dell'uomo, proclamata il 10.12.1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel cui preambolo, tra l'altro, con riferimento alla dignità dell'uomo, si parla di "dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili".

Senza dilungarci sulla violazione di tali diritti, che sono sotto gli occhi di tutti, e che si riferiscono soprattutto ai bambini, alle donne, agli anziani, ai carcerati, vogliamo entrare in un tema meno approfondito per la repressione dei Governi, ma non meno interessante, considerando le violazioni conseguenti che sempre più sono gli abusi che gli Stati compiono, attraverso gli stessi ordinamenti giuridici e l'uso distorto dei loro poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario).

Gli articoli che vanno dal 9.3 al n.10 del summenzionato testo possono essere considerati con riferimento all'oggetto della presente relazione. I suddetti articoli sanciscono il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona (art.3), affermano inoltre che nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù e di servitù (art.4), nessuno potrà essere sottoposto a torture (art.5), tutti hanno il diritto di essere riconosciuti quali persone di fronte alla legge (art.6), tutti sono eguali dinanzi alla legge ed hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione (art.7), tutti hanno diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali (art.8), nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato (art.9), ed ogni individuo ha diritto ad una equa e pubblica udienza (art.10).

Naturalmente, è impossibile trovare nelle legislazioni nazionali una norma che sia in aperta contraddizione con la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, nel senso di negare, ad esempio, detti diritti, ma il principio può essere infranto di fatto o, ancor più spesso, aggirato da una interpretazione o applicazione devianti dei precetti di legge. In tal caso, è fondamentale trovare la corretta risposta soprattutto al problema della legittimità e degli scopi della carcerazione preventiva.

In ultima analisi, una persona accusata può essere soggetta (secondo la natura del reato) ad una privazione della libertà personale, generalmente sostituita dal rilascio su cauzione, al fine di garantire che la persona compaia dinanzi al Tribunale. In tal senso, si può affermare che la discrezionalità prevista dalla maggior parte delle legislazioni nazionali, può essere trasformata in strumento coercitivo o negando all'istante qualsivoglia cauzione oppure, più spesso, fissando una somma che vada oltre le ragionevoli possibilità economiche dello stesso.

Il diritto internazionale riguardante la giustizia penale manca di qualsiasi riferimento alle situazioni ipotizzate o ad altre situazioni simili che si possono verificare. Lo statuto della Corte Internazionale di Giustizia, inserito come parte della Carta delle Nazioni Unite, sottoscritto a San Francisco (CA) il 26 giugno 1945, non contiene alcun riferimento alla materia in oggetto e lo stesso vale per la Corte di Giustizia Penale Internazionale, istituita a Roma nel 1998, non ancora operativa ed a rischio, visto che a tutt'oggi solo 11 Stati hanno ratificato i documenti istituiti. Il Tribunale per i Crimini di Guerra nella Repubblica di Jugoslavia non considera alcuna possibilità di intervento quale conseguenza di un atto legale o illegale dell'amministrazione delle giustizie nazionali. Nella sua storia, la Corte Internazionale dell'Aia ha adottato alcune risoluzioni al fine di tutelare gli interessi dei cittadini colpiti dal mancato rispetto delle legislazioni nazionali. Con ogni probabilità il Tribunale di Strasburgo potrebbe essere considerato più competente. La tutela dei diritti dell'uomo non è materia di competenza dei



Il relatore Prof. Carlo Marullo di Condojanni.

vari Tribunali o Camere di Arbitrato.

In seno alle Nazioni Unite non vi sono tracce di denunce di abusi particolari nell'ambito delle legislazioni nazionali; tuttavia, troviamo molti riferimenti a processi arbitrari, detenzioni illegali, nonché assenza di tutela in contrasto con gli articoli della summenzionata carta dei diritti.

Gli atti delle Nazioni Unite non contengono riferimenti al discorso che stiamo facendo. Recentemente, il Terzo Comitato ha posto particolare attenzione alla necessità di prevenire il reato in conformità con la giustizia penale; tuttavia, durante il lungo dibattito, non vi sono stati riferimenti circa l'abuso risultante dalle legislazioni nazionali.

Ancora, ma non di minore importanza, occorre sottolineare che, se da un lato, la comunità internazionale può, in teoria, tutelare i diritti dell'uomo, lo e soltanto in modo accessorio, qualora lo Stato, nel cui territorio ha avuto luogo il reato, non voglia o non possa tutelare i suoi cittadini. La formula accessoria trova la sua "raison d'être" nella necessità di rispettare la sovranità nazionale, un principio che sarà parimenti osservato nel rapporto o nella contraddizione tra il diritto umanitario internazionale e le legislazioni nazionali.

Come si vede, a programmi espliciti e di grande respiro non corrispondono adeguati strumenti di intervento. Eppure ogni giorno, e spesso con pretesti ingiustificati, il sistema giudiziario, anche in paesi civili, tiene in carcere persone per un tempo assai lungo, senza che la detenzione consegua ad un regolare processo.

Diversi sono i pretesti di tali detenzioni, anche per la diversa maturità degli Stati, ma



tutti contraddicono, sul piano umanitario, i diritti dell'uomo, un uomo che avrebbe il diritto di difendersi e che invece in alcune legislazioni viene trattenuto per evitare "l'inquinamento" delle prove. Ebbene proprio tale ipotesi dimostra il fallimento della capacità degli Stati di far rispettare le leggi e reprimere gli illeciti. Ad esso corrisponde, in alcuni casi, l'incapacità ulteriore di impedire all'indiziato, o chi per lui, di muoversi per ricercare tempestivamente le prove della sua non colpevolezza, prove che col passare del tempo possono essere cancellate, fermo restando che qualunque cosa faccia l'imputato, per difendersi, nelle diverse legislazioni, non solo è ammesso ma è giusto che sia consentito.

E che dire poi delle lunghe carcerazioni preventive sempre più operate da Stati considerati civili, ammesse dalle legislazioni per taluni reati. Indiziati vengono tenuti per anni in restrizione, senza che si celebri il processo e se poi le indagini non approdano a nulla, si continua a notificare in carcere ulteriori ordinanze di custodia cautelare per reati diversi, al fine di protrarre i tempi, nella speranza di riuscire a trovare riscontri sufficienti per giustificare una richiesta di rinvio a giudizio.

Il principio proprio di ogni civiltà giuridica, secondo cui è colpevole solo chi sia stato condannato con sentenza definitiva, viene, di fatto capovolto in alcuni sistemi penali in quello aberrante, secondo cui esiste bensì una presunzione, ma non già di innocenza, quanto piuttosto di colpevolezza, che giustifica il procrastinarsi della custodia, in attesa delle prove accusatorie.

Talvolta poi, quando un reato sembra non sussistere, si verifica il caso che venga ipotizzato, ampliando la portata delle norme penali, che dovrebbero invece essere interpretate restrittivamente, in ossequio all'altro principio fondamentale di ogni civiltà giuridica, secondo cui "nullum crimen sine leg" principio tanto più cogente in quanto sussista il potere discrezionale del magistrato di disporre misure restrittive della libertà personale.

A fronte di questi forti e incontrollabili poteri inquisitori, di alcuni Paesi, è difficile individuare un sistema di reclutamento dei magistrati che dia sufficienti garanzie di imparzialità e di equilibrio, specie ove le carriere siano impostate su automatismi temporali e non sul controllo di merito o sui risultati, ad esempio in punto di celerità delle indagini o di quantità di sentenze o di scarcerazioni ordinate.

E questo è tanto più grave se si considera che spesso, in diversi ordinamenti, gli inquirenti sono spinti da un impegno sociale, che accentua il carattere metagiuridico del loro operare, onde la persecuzione dei crimini assume toni moralistici ed è improntata all'utopistico desiderio di costruire una società ideale, che in realtà dovrebbe poi corrispondere alla visione culturale e politica dei magistrati stessi, i quali confondono in tal modo la funzione giurisdizionale con quella legislativa ed esecutiva dei rispettivi Paesi.

Questa confusione acquista toni antidemocratici là dove colui cui è affidato il compito di accusare non sia poi soggetto al controllo, che deve essere costante con periodiche verifiche, così come avviene per il potere legislativo e quello esecutivo. Verifiche che potrebbero accertare se effettivamente, essi hanno perseguito la volontà del legislatore, o non piuttosto quella di una sola parte o addirittura quella propria.

La confusione dei ruoli è talvolta assoluta in quegli ordinamenti che ammettono la possibilità per i magistrati di entrare in politica, militando in un partito e candidandosi ai Parlamenti, per poi riprendere a svolgere funzioni giurisdizionali, una volta cessato l'esercizio di quelle legislative, ove non più rieletti o dimissionari.



In tale ipotesi il cittadino non può di certo sentirsi garantito in termini di imparzialità e di stretta osservanza della legge, senza interpretazioni devianti della norma, in funzione del proprio credo ideologico, da parte di magistrati che hanno militato in un partito e dunque, per ciò solo, si sono schierati da una parte della collettività contro l'altra.

In questi scenari, l'indiziato, o l'indagato, rischia di subire, con la custodia cautelare, non già un atto volto a tutelare la collettività, ma una vera e propria tortura, tanto più grave quanto più elevato è il livello culturale di chi viene privato della libertà: alcuni muoiono, altri si ammalano; i sistemi nervosi crollano, le famiglie si distruggono, il patrimonio stesso del cittadino sottoposto a restrizione risente pesantemente degli eventi e, comunque, anche nel caso in cui egli venga poi rimesso in libertà, non solo non è più possibile ricreare le condizioni precedenti alla carcerazione, né sul piano personale, né su quello sociale, ma nessuno potrà risarcire il danno morale ed economico così subito.

Questi danni, non sono solo del singolo, ma della collettività, per il cessare di attività - sussista o meno la custodia preventiva o la sospensione dall'impiego o dalla professione - vengono aggravati dalla lentezza dei processi penali che, in alcuni Paesi, si svolgono in tempi del tutto irragionevoli, a dispetto delle convenzioni internazionali, spesso ricorrendosi ad aberranti leggi, con le quali si allungano i tempi di prescrizione dei reati o, cosa ancor più grave, quelli della custodia preventiva.

Gli inconvenienti denunciati si verificano in un quadro di presunta legalità delle magistrature, i quali non sempre sono soggette ad adeguati controlli e sanzioni, anche quando perseguono, o sono comunque mosse dal desiderio di realizzare fini diversi dalla rigorosa e circoscritta applicazione della norma, in tal modo operando bensì in nome della legge, ma facendo di questa la fonte primaria dell'ingiustizia, e tale ingiustizia, ove si configuri, assume di certo i contorni di un vero e proprio crimine contro i diritti umani, per il quale si dovrebbe instaurare un Tribunale internazionale permanente, capace di reprimere e scoraggiare, prevenendo così l'esercizio d'un potere giudiziario esercitato a fini diversi da quelli ad esso propri. Tale Tribunale dovrebbe permettere che siano giudicati i casi sottoposti in via universale, senza, cioè che gli Stati possano sottrarsi all'obbligo di permettere giudizi e sentenze sul piano internazionale.

Questo auspichiamo sul piano sovranazionale, nella speranza che le voci che, sempre più in questi tempi si alzano alte per la difesa dei diritti dei più deboli, siano sempre meno "vox clamantis in deserto" a testimonianza della crescita dei popoli della terra."

Ricca di contenuti giuridici di alto livello e fondamentali riferimenti legislativi la trattazione del tema ha suscitato notevole interesse e stimolato interventi che hanno conferito ulteriore merito al relatore ed ancor maggiore valenza alla materia giuridica.

Numerosi e molto qualificati gli interventi anche da parte di esperti e di addetti ai lavori ai quali il relatore ha fornito risposte ed esaurienti chiarimenti.

Per tutti riportiamo l'intervento del Prof. Carlo Mazzù, rotariano, Docente di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina.

"Negli ultimi venti anni si sono avuti provvedimenti di segno diverso in materia di garanzie della persona umana: alcuni hanno evidenziato il primario della persona nella



sua integralità fisio-psichica; altri hanno affermato il primato dell'esigenza di protezione e sicurezza fisica; altri, ancora, hanno posto questioni di rilevanza individuale, sotto il profilo (positivo e negativo) della riservatezza: tutti, però, manifestano - pur se con differenti accentuazioni - il tratto, comune alla legislazione speciale, dell'eccezionalità e della provvisorietà. Questo connotato negativo si coglie agevolmente, sol che si rifletta sul dato oggettivo che nel nostro ordinamento - a dispetto delle declamazioni dei principi di libertà, fatte nella Costituzione - è mancata una consapevole e corale tendenza alla loro attuazione concreta mediante leggi speciali.

La carenza di una progettualità politica saldamente orientata verso la scelta prioritaria di dare regole operative, per conferire incisività ai precetti costituzionali, ha determinato (ma non giustifica) una lentezza legislativa, forse dovuta a scarsa attenzione da parte del legislatore per i profili personalistici del nuovo sistema costituzionale.

Talvolta, questa sorta di pigrizia del legislatore, è stata scossa ed esso è stato indotto ad intervenire solo sull'onda di fatti eclatanti, anziché in base ad un disegno programmatico di discipline coerenti.

Forse, però, c'è stato un ritardo culturale della società italiana, che solo negli anni più recenti ha sollecitato una disciplina più attenta ai problemi della persona. Quale che ne sia la causa, certamente manca tuttora un organico disegno riformatore in materia di diritti della persona; si susseguono provvedimenti disorganici e talvolta contraddittori; si avverte una carenza di elaborazione, in positivo, di una "politica del diritto" in materia di libertà personale, di tutela delle dimensioni diverse nelle quali si colloca la persona umana, sia come singolo sia come membro di gruppi intermedi.

Basti pensare che la tutela normativa della persona nei momenti salienti della sua vicenda storica (concepimento, nascita, malattia, handicap, vecchiaia, morte, trapianto di organi - quale soggetto donante o ricevente -, mutamento del sesso) è ancor oggi carente, per completezza e qualità; spesso è affidata alla fatica dell'interprete e del giudice; troppe volte è soggetta ad esiti giurisprudenziali contraddittori.

La refluenza di questi fatti sul terreno civile, penale, e sul piano dei rapporti pubblicistici, è accresciuta dal coinvolgimento delle strutture pubbliche chiamate ad intervenire a vario titolo. Il bene della certezza del diritto non solo si disperde nei mille rinvii delle sentenze, ma annega nel pantano della burocrazia, non sempre avveduta e illuminata.

Chi patisce il danno di questo ritardo è il cittadino, il "soggetto", di cui tanto si parla e che non è certamente un'astrazione o un'invenzione per il trastullo dei giuristi.

Non meno allarmante è il quadro delle libertà civili: la legge sulla libertà di associazione (n°17/1982) è stata concepita in chiave repressiva, essendo stata pensata e approvata in un momento di emergenza istituzionale; essa non può certo qualificarsi come il risultato di un meditato disegno garantista, ma risponde ad un'esigenza di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, cioè l'opposto del modello libertario o liberale.

Analoga riflessione può farsi in materia di libertà personale: qui la vicenda si colora di tinte diverse, i cui toni si accentuano secondo l'effetto sociale di fatti giudiziari di impatto psicologico collettivo tale, da imporre correttivi immediati. Non sempre essi sono adeguati e congrui, talvolta sono peggiori del male, se non addirittura inutili: spesso, per evitare l'evento giudiziario allarmante, basterebbe un uso accorto delle norme esistenti, se interpretate con competenza e saggezza. Viceversa, si preferisce sempre ricorrere a nuove norme, forse per una sorta di traslazione collettiva della responsabi-



lità per le inefficienze del passato, che il “sistema” nel suo complesso declina. Così si dà a tutti la sensazione di far subito qualcosa di nuovo e di efficace, almeno per far sperare che si potrà evitare il ripetersi di quei fatti nel futuro; e, nel frattempo, si azzera la situazione e si ricomincia da capo.

Esemplare in proposito è stata e resta la vicenda della custodia cautelare (come è stata ribattezzata la carcerazione preventiva, in quest’ipocrita ed ossessivo riformismo nella nomenclatura): si è passati, a turno e periodicamente, dal lassismo al rigorismo con un rincorrersi di eccessi, che hanno mortificato -correlativamente- i diritti della persona e le esigenze di difesa sociale.

La stessa istituzione del Tribunale della libertà è avvenuta in un contesto sociale profondamente turbato da, presunti o temuti, eccessi nell’uso di strumenti di repressione preventiva, talvolta risoltisi in espiazioni anticipate e non dovute di pene inesigibili dall’ordinamento. Questo istituto processuale è entrato nel sistema con la legge 12-8-1982, n°532, non come parte di un modello complessivo di riforma organica del processo penale, a coronamento di un disegno legislativo di attuazione del precetto costituzionale. Esso ha dato una risposta parziale alla domanda di tutela della libertà personale, in assenza e nell’attesa pluridecennale del nuovo processo penale: quella legge ha riguardato solo un segmento della “politica delle libertà”.

Di fronte a fatti allarmanti di criminalità organizzata e di terrorismo politico, interni ed internazionali, accaduti in Italia, la risposta delle istituzioni è stata sempre più preoccupante, se esaminata dal punto di vista delle conseguenze sulle libertà individuali.

Le esigenze di intervento tempestivo ed efficiente, per la prevenzione o la repressione dei crimini, hanno determinato un cospicuo sacrificio dei margini di libertà e riservatezza individuali, anche a carico di cittadini certamente estranei a quei fatti ed a quelle organizzazioni criminali o terroristiche. Si pensi: A) alle intercettazioni telefoniche e/o ambientali; B) alle riprese audiovisive; C) alle perquisizioni di interi isolati.

Tutti questi fatti possono coinvolgere- e, di fatto, coinvolgono- soggetti estranei all’indagine in corso.

L’eccezionalità della risposta istituzionale a fatti di eccezionale gravità criminale ha alterato gli schemi consueti di riferimento. Si è evidenziata la vulnerabilità del soggetto singolo fin dentro le mura domestiche, la facilità di aggressione pubblica per l’eccessiva esposizione, determinata da un uso talvolta disinvolto (che spesso sconfinava nell’abuso) del diritto di cronaca.

Né in questo panorama (di macerie) di valori individuali possono ritenersi confortanti i segnali provenienti dall’attuale legislazione in tema di tutela dei diritti individuali costituzionalmente protetti. Basti pensare:

a) al diritto alla salute, posto a repentaglio da un’organizzazione burocratizzata, che spesso mortifica l’individualità, l’autodeterminazione e la riservatezza del malato;

b) al diritto all’informazione, le cui leggi di attuazione in campo televisivo e giornalistico sembrano orientate piuttosto a dirimere (o a condizionare?) un contenzioso tra potentati economici, che a garantire le virtù cardinali del sistema informativo: verità, obiettività, imparzialità, accessibilità;

c) al diritto di iniziativa economica privata, la cui attuazione è stentata, troppo condizionata com’è: per un verso, deve muoversi nelle strettoie delle regole ferree dell’eco-



nomia globalizzata e della debolezza di un sistema economico nazionale oscillante tra fiammate inflazionistiche e recessione deviativa; per altro verso, imita sistemi più potenti col ricorso alla figura dell' "Autorità", come ipotetico toccasana dei mali del sistema concorrenziale monopolistico o imperfetto.

d) alla legge sulla tutela della privacy, che già sul nascere suscita dubbi e perplessità e sembra piuttosto la rappresentazione di un "grande fratello", un "tutore di stato", anziché un argine efficace contro i poteri di intrusione nella vita privata da parte dei potentati di varia estrazione e vocazione.

Tutto questo fiorire di "Autorità" lascia perplessi, anzitutto per i sistemi di scelta e poi sotto il profilo dell'efficienza; in ogni caso, è necessario attendere i tempi medio-lunghi del collaudo sociale, ma - nel frattempo- si lascia adito al dubbio che la persona sia sempre più in balia di nuove forme di soggezione e di limitazione della propria libertà individuale.

Accanto alle "nuove povertà" si collocano "nuove prepotenze": riuscirà il sistema a liberare la persona da entrambe?

Il ricorso dell'ordinamento ad istituti aventi efficacia preclusiva (estintiva o costitutiva o estintivo-costitutiva di situazioni giuridiche) trova il suo fondamento tradizionalmente condiviso in esigenze di certezza del diritto e di pace sociale.

Tutti gli istituti sono accomunati dall'idoneità a coprire, fino a prescindere, l'area della doppia verità: quella affermata dall'attore e dal convenuto nel giudizio civile; dall'accusa e dalla difesa nel diritto penale; dal fisco e dal contribuente nel rapporto tributario.

Quanto più cresce la difficoltà obbiettiva di accertare l'unica verità processuale, tanto più massiccio è il ricorso a questi istituti.

Talvolta la difficoltà si manifesta nel tempo, quando il suo lungo ed inutile decorso affievolisce o rafforza l'interesse presente nella situazione di fatto, creando rispettivamente i presupposti per l'estinzione (del diritto, del reato, della pena, dell'imposta) o per la costituzione della situazione giuridica (usucapione).

Altre volte la difficoltà è legata al contesto finanziario, nel quale diventa prevalente la necessità di entrate tributarie certe e immediate e di snellimento dei processi tributari (condono, concordato).

Negli ultimi due decenni si è prospettato con prepotente rilevanza il problema dell'oggettiva crisi del processo penale, che - per una varietà di concause - riesce sempre meno ad assolvere la funzione di luogo privilegiato di accertamento della verità.

Il susseguirsi di amnistie ed indulti ha fatto seguito ad un ricorso eccessivo allo strumento repressivo penale, spesso collegato a fatti di reato emergenti in ambito tributario o connesso ad attività di intervento sul territorio e nell'ambiente.

Accanto a questi strumenti giuridici, utilizzati dall'ordinamento con finalità estintiva limitatamente ai reati e alle pene minori, l'istituto del patteggiamento della pena ha introdotto un meccanismo transattivo anche nel processo penale relativo a reati di maggiore allarme sociale. Qui l'ordinamento rinuncia in parte alla sua potestà punitiva, limitando la pena, ma rinuncia in tutto al suo potere-dovere di accertamento del fatto con efficacia di giudicato, a suggello della verità processuale.



Una fase dei lavori.

Il fenomeno concettualmente parallelo, sempre esistito, ma qualitativamente diverso, è quello della normativa premiale, che si applica in caso di confessione: essa comporta un abbuono della pena, ma presuppone un accertamento della verità processuale con efficacia di giudicato.

Contingenze politico-sociali di enorme gravità hanno agevolato l'introduzione di norme, per incentivare prima la dissociazione e poi il pentimento di soggetti implicati in attività terroristiche, in sequestri a scopo estorsivo ovvero in reati di tipo associativo-mafioso.

Il fenomeno ha avuto un incremento cospicuo, ponendo ora problemi di analisi sistematica sotto tutti i molteplici profili che esso coinvolge.

È chiaro che sul piano dei principi teorico-generalmente non ha avuto effetti sconvolgenti l'accentuazione delle norme rivolte ad incentivare la dissociazione di terroristi e sequestratori.

Si è trattato della scelta di politica giudiziaria e di ordine pubblico, fatta nell'ambito della discrezionalità e responsabilità del Parlamento e dell'Esecutivo, per contrastare efficacemente un fenomeno altrimenti inarrestabile. In altri termini, la pretesa punitiva, sempre valida in generale, ha dovuto cedere parzialmente il passo all'esigenza repressiva nei confronti di coloro i quali persistevano nel commettere quei particolari tipi di reato.

Nel calcolo del rapporto costo-benefici, lo Stato ha concluso nel senso che il saldo



sarebbe stato favorevole a questi; e che i primi sarebbero stati sopportabili e compresi da una collettività forse troppo stanca di essere esposta a certe forme di crimini.

La questione veniva, peraltro, impostata sul piano oggettivo della limitazione della pena, senza refluenze sul piano della soggettività giuridica della persona del pentito.

Talvolta, cioè nel caso della dissociazione del terrorista, il fenomeno si connotava di tratti nobilitanti, quale l'abiura ad un'opzione ideologica, rivelatasi perdente e sbagliata, avulsa da aspettative di remunerazioni materiali. In ogni caso, la formulazione della disciplina era fatta in termini tali da evidenziare il profilo oggettivo del comportamento collaborativo, visto a posteriori alla luce del risultato investigativo conseguito o conseguibile, che di per sé costituiva una riprova della serietà della scelta collaborativa.

Ciò rendeva più agevole l'accettazione del fenomeno da parte della società civile, in un clima di riconciliazione politica, dopo le esperienze laceranti dei decenni precedenti.

La stessa cosa non si può dire in ordine al pentitismo dei responsabili di delitti comuni, rispetto ai quali la componente utilitaristica della scelta di collaborazione è tangibile e rilevante: ciò apre un dibattito notevole circa la stessa giustificazione giuridico-morale, mentre resta indubbio il vantaggio che ne deriva dal punto di vista investigativo, previ i necessari e puntuali riscontri.”



Uno scorcio della Sala del Forum



Ringraziamo il Prof. Mazzù per l'importante, chiaro ed attualissimo contributo ai lavori del Forum.

Ai Sigg. Governatori il Presidente Leotti, in ricordo del soggiorno a Milazzo, ha fatto omaggio di una pregevole pubblicazione sulla storia di Milazzo e di due ceramiche finemente realizzate dall'Artigianato Caleca di Marina di Patti e da quello di S. Stefano di Camastra; quest'ultima a cura del Club di S. Agata Militello che, unitamente alla prima è stato fatto dono a tutti i soci intervenuti.

Le gentili Signore che hanno partecipato al Forum, accompagnate dalla consorte del Presidente del Club Signora Rina, dalla consorte del Prefetto Signora Tania Gemelli e dalla consorte del Presidente Incoming del Club Signora Matilde Muscianisi Buzzanca, hanno visitato la città di Milazzo soffermandosi ad ammirare le bellezze paesaggistiche ed architettoniche.

La cena di Gala dei Governatori ha concluso un'assise di grande valore culturale che ha onorato il Rotary International, il Club e la città di Milazzo.

DIAMO NOTIZIA, A MARGINE DEL FORUM
DELLA ISTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"IL ROTARY PER I DIRITTI DELL'UOMO"

In data 16 giugno 2000 presso lo studio notarile del notaio Calderone, via Umberto I Milazzo, è stata istituita l'Associazione "Rotary per i Diritti dell'Uomo" le cui finalità fanno parte di uno statuto a luogo predisposto.

L'associazione ha sede in Taormina. Alla detta Associazione possono associarsi i Rotaryani, o i Rotary Club – rappresentati dal loro presidente pro tempore – dei Distretti 2100, 2110 e 2120 del Rotary International.

Sono soci fondatori: Prof. Salvatore Ardizzone, Dott. Attilio Bruno, Dott. Giuseppe Conigliaro Macca, Dott. Alfredo Curtotti, Prof. Paolo De Gregorio, Avv. Vincenzo Di Filpo, Dott. Giuseppe Gioia, Dott. Maria Rita Gregorio, Ing. Walter Leotti, Prof. Francesco Mangione, Prof. Carlo Marullo di Condojanni, Dott. Pietro Materia, Dott. Antonio Mauri, Geom. Salvatore Mazzara, Dott. Diego Mazzeo, Dott. Alessandro Scelfo, Avv. Ferdinando Testoni Blasco, Avv. Benedetto Timineri, Prof. Giovanni Tranchina, Prof. Maurizio Triscari.

La brevità di spazio non ci consente maggiori dettagli.



UN BALLO IN MASCHERA

Silvanetta Palace Hotel, 6 marzo 2000

Una serata diversa dalle altre, ma sempre in linea con i principi dell'ideale rotariano fondato sull'amicizia senza la quale non è facile gestire attività di servizio. D'intesa con il Kiwanis Club di Milazzo ed il Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto, il Presidente Leotti ha organizzato un incontro interclub al Silvanetta Palace Hotel per trascorrere un paio d'ore insieme e in letizia, all'insegna della buona musica e magari indossando originali e raffinati costumi in maschera.

L'occasione è stata colta dai presidenti dei Club service per analizzare possibili iniziative da assumere concordemente per affrontare, evitando spreco di energie e risorse, problematiche di comune interesse legate allo sviluppo e alla tutela del territorio all'interno del quale interagiscono.

L'auspicio di pervenire a prossimi incontri per proseguire sull'ipotesi prospettata è stata condivisa dai responsabili dei tre Club.

INCONTRO AL CAMINETTO A VILLA CAMINITI

Liparano, 17 marzo 2000

Ricordando altri piacevoli incontri vissuti in casa del Past President PHF Pippo Caminiti, nella sua accogliente Villa di Liparano, in quel di Pace del Mela, il Presidente Leotti non ha esitato un momento ad accogliere la proposta di ripetere l'esperienza, tornando ad organizzare una tornata rotariana in mezzo al verde.

Com'è nello stile degli amici Caminiti, l'accoglienza è stata festosa grazie anche all'affabilità ed alla cordialità della padrona di casa gentile Signora Vanna consorte del nostro caro Pippo.

Un gruppo di musicisti amici, con i loro strumenti ad arco, intanto si occupavano di tenere alta la temperatura della sala soggiorno già resa confortevole dal caminetto ove ardevano scoppiettanti tronchetti d'ulivo.

Fraternizzare in questa atmosfera non è stato difficile; qualche conoscenza superficiale si è consolidata a tutto vantaggio dell'affiatamento e quindi della migliore assiduità. Ma c'è da sperare sempre che, in occasioni come questa, accada qualcosa di più importante e cioè la presa di coscienza da parte dei soci di essere parte di un insieme costituito da persone dotate di notevole carica umana, spirito di servizio e pregevoli capacità professionali potenzialmente in grado di incidere nel tessuto sociale di appartenenza, con la promozione di atti e fatti concreti, tali da condurre, con la più utile gradualità, al miglioramento della qualità della vita.

Queste riflessioni fatte a più voci hanno piacevolmente colmato l'attesa delle semplici, prelibate e gustose pietanze fattecce degustare da Pippo e da Vanna amanti della sana cucina ed esperti nella antica arte culinaria siciliana.

Ringraziamo di cuore e..... a presto!



IL GIUBILEO DEI ROTARIANI

Roma, 10-11-12 marzo 2000



“Servire è una delle parole chiave della esperienza rotariana”

(Cardinale Paul Poupard S.O. Rotary Club Roma Tirreno)



Piazza S. Pietro gremita da 17.000 rotariani

Sono poche le occasioni, che nel corso della nostra esistenza di cattolici cristiani, ricordiamo ci sia stato dato di vivere in una dimensione dell'animo talmente distante da quella quotidiana, da farla apparire quasi surreale.